

**ISAIA & ISAIA S.p.A.**  
*società per azioni*  
con sede legale in Via Luca Giordano, 15, Napoli (NA)  
capitale sociale pari ad Euro 1.200.000 i.v.  
codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli 05212370638  
R.E.A. 426009

# **DOCUMENTO DI AMMISSIONE**

**alla negoziazione degli strumenti finanziari denominati**

**“ISAIA & ISAIA S.P.A. – 7,30% 2015- 2022”**

*e*

**“ISAIA & ISAIA S.P.A. – 5,60% 2015- 2020”**

**sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT  
operato da Borsa Italiana**

Il prestito è emesso in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs. 58/98 e successive modifiche e accentrato presso Monte Titoli S.p.A.

**CONSOB E BORSA ITALIANA NON HANNO ESAMINATO NÉ  
APPROVATO IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO DI  
AMMISSIONE**

## INDICE

1.	DEFINIZIONI.....	3
2.	PERSONE RESPONSABILI E CONFLITTI DI INTERESSE.....	4
3.	FATTORI DI RISCHIO.....	5
4.	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE .....	13
5.	STRUTTURA ORGANIZZATIVA .....	15
6.	INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE.....	17
7.	INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI.....	18
8.	AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITÀ.....	52
9.	REGIME FISCALE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI.....	53
10.	RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI.....	61
	ALLEGATO I - Bilancio dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 e relativa certificazione .....	62
	ALLEGATO II - Bilancio consolidato del gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 e relativa certificazione .....	63

## **1. DEFINIZIONI**

*I termini indicati con lettera maiuscola nel presente documento avranno lo stesso significato ad essi attribuito nel Regolamento del Prestito A e nel Regolamento del Prestito B di cui al successivo paragrafo 8 (Informazioni relative alle Obbligazioni).*

\*\*\*

## **2. PERSONE RESPONSABILI E CONFLITTI DI INTERESSE**

### **2.1 Responsabili del Documento di Ammissione**

La responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel Documento di Ammissione è assunta da ISAIA & ISAIA S.p.A., con sede in Via Luca Giordano, 15 – 80010 Napoli (NA), in qualità di emittente le Obbligazioni.

### **2.2 Dichiarazione di Responsabilità**

ISAIA & ISAIA S.p.A., in qualità di Emittente, dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Documento di Ammissione sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

### **2.3 Sottoscrizione e Conflitto di Interessi**

Ai sensi del contratto di sottoscrizione (il “**Contratto di Sottoscrizione**”), le Obbligazioni saranno sottoscritte dal relativo Sottoscrittore.

Non esistono situazioni di conflitto di interesse tra l’Emittente e ciascun Sottoscrittore.

\*\*\*

### 3. FATTORI DI RISCHIO

*L'operazione descritta nel Documento di Ammissione presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in obbligazioni.*

*Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, alle altre società del Gruppo, al settore di attività in cui operano nonché i fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari offerti.*

*I fattori di rischio descritti di seguito devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nel Documento di Ammissione, ivi inclusi gli Allegati.*

#### 3.1 Fattori di rischio relativi all'Emittente

##### 3.1.1 Rischio Emittente

Le Obbligazioni sono soggette in generale al rischio emittente, rappresentato dalla possibilità che l'Emittente non sia in grado di pagare, mediante l'utilizzo dei flussi di cassa derivanti dallo svolgimento e dallo sviluppo della propria ordinaria attività d'impresa, gli interessi o di rimborsare il capitale a scadenza.

##### 3.1.2 Rischi connessi alla presenza internazionale dell'Emittente e del Gruppo

La presenza internazionale dell'Emittente e del Gruppo, nonché la strategia indirizzata ad un'ulteriore espansione all'estero potrebbero esporre l'Emittente e il Gruppo a rischi di varia natura, derivanti, a titolo esemplificativo, da mutamenti del quadro normativo locale, della situazione politica, economica e sociale e da eventi straordinari attualmente non prevedibili.

La probabilità che tali eventi si verifichino varia da paese a paese ed è di difficile previsione; tuttavia uno o più di tali eventi potrebbe avere un impatto negativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

##### 3.1.3 Rischi connessi all'indebitamento

Al 31.12.14 l'Indebitamento Finanziario Netto verso banche del Gruppo come risultante dal bilancio consolidato è pari a € 13.832.873; analizzando in dettaglio la composizione dell'Indebitamento Finanziario Netto, € 14.642.152 sono relativi a indebitamento bancario (€ 10.388.342 a breve termine e € 4.253.810 a medio lungo termine), Euro € 809.279 sono disponibilità liquide).

Gli investimenti effettuati dal Gruppo nel 2014 sono stati pari ad € 2.996/000 a fronte di finanziamenti a medio lungo erogati per € 2.000.000.

Al 31.12.13 l'Indebitamento Finanziario Netto verso banche del Gruppo era pari ad € 11.669.210, di cui € 12.815.685 relativi ad indebitamento bancario (€ 8.716.795 a breve termine e € 4.098.890 a medio lungo termine), ed € 1.146.475 disponibilità liquide

L'indebitamento di cui sopra risulta a livello dell'Emittente interamente a tassi variabili salvo quanto derivante dalle operazioni di copertura rischio tasso (v. *infra* 3.1.4)

Il bilancio consolidato al 31.12.14 evidenzia un utile di esercizio di € 1.975.133 e un patrimonio netto di € 9.757.723.

Resta inteso che non vi è garanzia che in futuro l'Emittente e/o altre società del Gruppo possano negoziare e ottenere i finanziamenti necessari per lo sviluppo della propria attività o per il rifinanziamento di quelli in scadenza, con le stesse modalità, i termini e le condizioni fino alla Data del Documento di Ammissione. Conseguentemente, gli eventuali aggravii in termini di condizioni economiche dei nuovi finanziamenti e l'eventuale futura riduzione della capacità di credito nei confronti del sistema bancario potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

### 3.1.4 Rischi connessi al tasso di interesse

Alla data del 31.12.14 l'impegno per indebitamento finanziario risultante dalla situazione patrimoniale del Gruppo è pari a € 13.832.873.

E' stata adottata una strategia di copertura del rischio tasso limitatamente ad una parte dell'indebitamento finanziario il cui saldo al 31.12.14 ammontava ad Euro 3.756.927.

La copertura di cui sopra è stata realizzata attraverso due contratti di *interest rate swap* su finanziamenti a medio-lungo termine, i cui dettagli sono riportati alle pagine 24 e 25 della nota integrativa al Bilancio consolidato 2014, allegato al presente documento.

L'eventuale futura crescita dei tassi di interesse potrebbe pertanto avere conseguenze negative sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

### 3.1.5 Rischi connessi al tasso di cambio

L'Emittente ed il Gruppo operano principalmente su mercati internazionali sia a livello industriale che commerciale e sono pertanto esposti ai rischi di cambio correlati ai Paesi in cui operano.

La strategia dell'Emittente e del Gruppo parte dalla politica di non effettuare vendite in alcuna valuta Estera oltre Dollari e Yen per gli Stati di rispettiva competenza, in questo modo limitando a monte il numero di variabili fonti di rischi potenziali.

Per le vendite effettuate in valuta estera Dollaro-Yen l'Emittente e il Gruppo sono soggetti alle seguenti forme di rischio cambio, con le relative azioni di riduzione:

- rischio cambio economico, cioè potenziale minore controvalore in Euro delle vendite effettuate in valuta estera rispetto a quello di listino/budget: riduzione attraverso l'assunzione di costi denominati nella stessa valuta per beni, servizi e prestazioni ricevute negli Stati di rispettiva competenza attraverso le controllate Estere
- rischio cambio finanziario, cioè potenziale minore controvalore degli incassi denominati in valuta Estera rispetto al cambio di fatturazione: riduzione attraverso l'attivazione di finanziamenti commerciali denominati nella stessa valuta delle fatture di vendita, da estinguere all'atto dell'incasso

Purtuttavia, nonostante le azioni di cui sopra e la definizione di un cambio prudenziale di listino/budget rispetto a quello corrente, non si può escludere che variazioni sfavorevoli del tasso di cambio possano produrre effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo

Si segnala, inoltre, che la valutazione delle partecipazioni detenute dall'Emittente in società aventi un bilancio in valuta diversa dall'Euro iscritte nel bilancio dell'Emittente, è soggetta a variazioni in ragione della oscillazione del tasso di cambio euro/valute estere.

### 3.1.6 Rischi derivanti dai procedimenti giudiziari in essere

Nel corso del normale svolgimento della propria attività, alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente e le altre società del Gruppo non sono parte di alcun procedimento giudiziario civile. Non sono pendenti nei confronti dell'Emittente e delle altre società del Gruppo cause amministrative, giuslavoristiche, tributarie e procedimenti penali che potrebbero comportare conseguenze negative sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo.

### 3.1.7 Rischi connessi alle operazioni con parti correlate

L'Emittente ha intrattenuto, ed intrattiene tuttora, rapporti di natura commerciale, finanziaria e gestionale con parti correlate. Alla Data del Documento di Ammissione i rapporti con parti correlate riguardano principalmente transazioni commerciali relative all'attività ordinaria

dell'Emittente e delle società del Gruppo. Alla Data del Documento di Ammissione i rapporti con parti correlate, a giudizio del management, prevedono condizioni economiche in linea con quelle di mercato. Tuttavia non vi è garanzia che ove tali operazioni fossero state concluse fra, o con terze parti, le stesse avrebbero negoziato e stipulato contratti, ovvero eseguito le operazioni stesse, alle medesime condizioni e modalità.

### 3.1.8 Rischi connessi agli investimenti effettuati o in progetto da parte dell'Emittente e/o del Gruppo

Il totale degli investimenti pianificati dall'Emittente ammonta ad € 2.557.000 a livello di Emittente e ad € 7.696.000 a livello di Gruppo nel corso del 2015; ad € 2.818.000 a livello di Emittente e ad € 4.140.000 a livello di Gruppo nel corso del 2016; ad € 1.389.000 a livello di Emittente e ad € 2.632.000 a livello di Gruppo nel corso del 2017 e ad € 3.434.000 a livello di Emittente e ad € 3.434.000 a livello di Gruppo nel corso del 2018.

Qualora gli investimenti sopra descritti non dovessero generare il ritorno economico previsto, potrebbero esservi effetti negativi sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

### 3.1.9 Rischi legati alla dipendenza dell'Emittente e del Gruppo da alcune figure chiave e alla concentrazione delle deleghe in capo ad alcuni soggetti

Al successo dell'emittente e del Gruppo contribuiscono in maniera significativa figure chiave cui possa attribuirsi un ruolo determinante per lo sviluppo del Gruppo e dell'Emittente

Le deleghe operative relative all'Emittente ed al Gruppo sono affidate ai componenti dell'organo di amministrazione ed a figure manageriali di comprovata esperienza.

Tuttavia, in caso di perdita di figure manageriali chiave, la mancata tempestiva sostituzione con management adeguato potrebbero determinare una temporanea riduzione della capacità competitiva, condizionare nel breve termine gli obiettivi di crescita previsti, nonché avere effetti negativi sull'attività ed i risultati dell'Emittente e delle società del Gruppo.

### 3.1.10 Rischi legati alle locazioni in essere

L'Emittente dichiara che alla data del presente Documento di Ammissione sono in essere contratti di locazione da parte dell'Emittente e di società del Gruppo necessari allo svolgimento dell'attività dell'Emittente, tra cui in particolare:

- Milano showroom: canone annuo € 180/000
- Milano boutique: canone annuo 551/000
- Capri boutique: canone annuo € 156/000
- Marcianise outlet: canone annuo € 100/000.

In riferimento ai contratti di locazione in essere non sussistono ulteriori rischi diversi da quelli ordinari collegati a contratti di locazione.

### 3.1.11 Rischio Operativo

Si definisce rischio operativo il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni, danni causati da processi interni, personale, sistemi ovvero causati da eventi esterni. L'Emittente è pertanto esposto a molteplici tipi di rischio operativo, compreso il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti oppure il rischio di errori operativi, compresi quelli risultanti da vizi o malfunzionamenti dei sistemi informatici o di telecomunicazione. I sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo sono progettati per garantire che tali rischi connessi alle proprie attività siano tenuti adeguatamente sotto controllo. Qualunque inconveniente o difetto di tali sistemi potrebbe incidere negativamente sulla posizione finanziaria e sui risultati

operativi dell'Emittente. Tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero condurre l'Emittente a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo sulla liquidità dell'Emittente e sulla sua stessa solidità patrimoniale.

### 3.1.12 Rischi connessi alla mancata implementazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

Il Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il regime della responsabilità amministrativa a carico degli enti, per determinati reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, da parte di soggetti che rivestono posizione di vertice o di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi.

L'Emittente non ha adottato in maniera formalizzata un modello organizzativo specificamente rivolto ad individuare e prevenire i reati di cui sopra, ritenendo il rischio in questione complessivamente limitato in ragione delle dimensioni ancora contenute del Gruppo e riservandosi per il futuro di valutare l'implementazione di tale modello in coerenza con la crescita della struttura organizzativa e della sua complessità.

Pertanto non si può escludere che esso sia esposto al rischio di eventuali sanzioni pecuniarie ovvero interdittive dell'attività previste dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, e sull'attività dell'Emittente e del Gruppo.

### 3.1.13 Rischi connessi alle perdite su crediti

Alla data del 31.12.14, il Gruppo vantava crediti commerciali pari a circa € 7.757.755 e il relativo fondo svalutazione crediti ammontava a € 37.897; l'accantonamento effettuato nel corso dell'esercizio 2014 ammonta a € 37.117 al fine di adeguare il fondo svalutazione crediti al valore di presumibile realizzo.

L'Emittente, a seguito del perdurare dell'attuale situazione economica, ha migliorato il controllo sui rischi di credito attraverso il rafforzamento delle procedure di monitoraggio e reportistica, al fine di trovare in modo tempestivo possibili contromisure a fronte delle cause individuate. Per controllare il rischio di credito sono state definite metodologie per il monitoraggio ed il controllo dei crediti quali l'attribuzione di un fido ai nuovi clienti con dilazione, la verifica periodica dei crediti con azioni correlate alle eventuali criticità, e la gestione strutturata del contenzioso tramite agenzia specializzata.

Tuttavia, ove più clienti risultassero inadempienti nei confronti dell'Emittente o del Gruppo per importi superiori a quelli stanziati nel fondo svalutazioni crediti, ciò avrebbe ulteriori effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

### 3.1.14 Rischio di liquidità

L'obiettivo dell'Emittente e del Gruppo è quello di conservare un adeguato equilibrio tra fabbisogno e provvista tramite l'utilizzo di affidamenti bancari. Per la natura del business in cui operano, l'Emittente ed il Gruppo non hanno particolari rischi di liquidità potendo comunque reperire fondi mediante ricorso ad istituti di credito.

L'andamento quotidiano dei flussi finanziari attivi e passivi determina la presenza di saldi positivi (depositi bancari e altre disponibilità liquide) da considerare di carattere transitorio, in quanto il bilanciamento rispetto ai fabbisogni operativi viene raggiunto principalmente attraverso l'utilizzo di linee di credito a breve termine nelle varie forme tecniche (scoperti di conto corrente, anticipi su ordini o fatture, portafoglio salvo buon fine)

Alla data del 31.12.14 si rilevavano in capo all'Emittente linee di credito a breve termine non utilizzate con varie forme tecniche denominate in Euro per un totale di € 2.443/000, ed in

capo alle Controllate Estere ulteriori linee di breve non utilizzate con varie forme tecniche in valuta per un controvalore totale in Euro di € 377/00.

L'utilizzo equilibrato delle linee di credito, unitamente alla regolare verifica con i rispettivi partner dei tempi di incasso e pagamento ed alle costanti azioni di miglioramento efficienza magazzini, consente di mantenere andamenti del circolante coerenti con le esigenze di business.

Tuttavia l'eventuale futura riduzione della capacità di credito nei confronti del sistema bancario potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

Inoltre, vista la presenza in capo all'Emittente di anticipazioni accese in valuta (Usd) a fronte di linee di credito espresse in Euro, una sfavorevole evoluzione del relativo cambio può comportare una temporanea riduzione della disponibilità di linee di credito

### 3.1.15 Rischi connessi agli affidamenti bancari e non bancari

L'indebitamento bancario netto del Gruppo al 31.12.14 era passivo per € 13.832.873, come di sotto rappresentato:

- disponibilità liquide + € 809.279
- scoperti ed anticipi vari a breve – Emittente: - € 7.492.059
- scoperti ed anticipi varie a breve – altre Società del Gruppo: - € 1.112.535
- finanziamenti a medio-lungo: - € 6.037.558 (di cui coperto da covenants € 1.431.372).

Qualora l'Emittente e/o le società del Gruppo fossero inadempienti ad obbligazioni derivanti dai sopra menzionati contratti di finanziamento oppure qualora non rispettassero i predetti *covenant* finanziari oppure ancora qualora operassero modifiche senza autorizzazione, tali circostanze potrebbero causare la risoluzione di tali contratti. Qualora i relativi istituti bancari decidessero di avvalersi di tali clausole risolutive, l'Emittente e/o le rispettive società del Gruppo dovrebbero rimborsare tali finanziamenti in una data anteriore rispetto a quella contrattualmente pattuita, con potenziali effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo.

Alla Data del Documento di Ammissione, i *covenant* finanziari contenuti nei sopra menzionati contratti di finanziamento risultano rispettati.

### 3.1.16 Rischi connessi alla mancata realizzazione o a ritardi nell'attuazione della strategia industriale

La strategia aziendale per il prossimo triennio prevede l'apertura di punti vendita a gestione diretta nelle principali piazze mondiali del lusso. Inoltre, il piano industriale dell'Emittente e del Gruppo prevede, in parallelo con l'andata a regime dei nuovi punti vendita diretta, il consolidamento dei canali di vendita multimarca e monomarca/franchising supportato dalla crescita dell'intera gamma prodotti anche in chiave di capacità produttiva e presidio della qualità.

Qualora le assunzioni di base sulle quali la strategia dell'Emittente e del Gruppo si fondano non dovessero risultare corrette, ovvero l'Emittente o il Gruppo non fossero in grado di attuare efficacemente la strategia sopra descritta, anche a seguito di eventi di carattere geopolitico, o non fossero in grado di anticipare o assecondare le richieste dei propri clienti e del mercato, ciò potrebbe avere effetti negativi sull'attività, sulle prospettive e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo.

### 3.1.17 Rischi connessi alle coperture assicurative

Sebbene l'organo amministrativo ritiene di aver stipulato polizze assicurative adeguate all'attività svolta, ove si verificassero eventi per qualsiasi motivo non compresi nelle coperture

assicurative ovvero tali da cagionare danni aventi un ammontare eccedente le coperture medesime, l'Emittente sarebbe tenuto a sostenere i relativi oneri con conseguenti effetti negativi sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria.

### 3.1.18 Rischi connessi alla normativa e alla regolamentazione dei settori di attività in cui opera l'Emittente

Tra i fattori di rischio nell'attività di gestione dell'Emittente e del Gruppo va considerata l'evoluzione costante e non sempre prevedibile del contesto normativo e regolatorio di riferimento per il settore abbigliamento nei diversi Paesi in cui l'Emittente ed il Gruppo operano.

Cambiamenti normativi che determinano condizioni sfavorevoli per gli operatori del settore potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Emittente e del Gruppo, in termini di riduzione dei ricavi, contrazione dei margini e/o abbandono di iniziative in corso.

### 3.1.19 Rischi connessi alla concorrenza

L'Emittente opera in un contesto competitivo che lo pone in concorrenza con soggetti italiani e multinazionali. Il contesto di mercato in cui oggi opera l'Emittente è fortemente caratterizzato da processi di globalizzazione, che progressivamente hanno comportato significative modifiche dei rapporti spaziali e temporali di concorrenza; da un considerevole aumento del livello di complessità (varietà/variabilità) dei prodotti, dei processi e delle relazioni con clienti e fornitori.

Qualora l'Emittente, a seguito dell'ampliamento del numero dei suoi diretti concorrenti, non fosse in grado di mantenere la propria forza competitiva sul mercato, vi potrebbero essere effetti negativi sull'attività e sulle prospettive di crescita dell'Emittente e del Gruppo, nonché sulla propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

### 3.1.20 Rischi relativi alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale

L'Emittente ed il Gruppo operano attraverso marchi registrati nei vari paesi e per le classi merceologiche in cui svolge la propria attività.

L'Emittente ed il Gruppo fanno affidamento sulla protezione legale dei propri diritti di proprietà industriale derivante dalla registrazione degli stessi. Tuttavia non è possibile escludere che le misure adottate possano risultare insufficienti per tutelarli da fenomeni di sfruttamento abusivo di tali diritti da parte di terzi.

In tal caso potrebbero esservi effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo.

### 3.1.21 Rischi connessi agli adempimenti in materia di salute, sicurezza e ambiente

Le attività dell'Emittente e del Gruppo nei diversi Paesi in cui operano sono soggette a molteplici norme e regolamenti in materia di salute, sicurezza e ambiente che vengono integralmente rispettate. Nonostante tale regolamentazione sia oggetto di rigorosa applicazione, non è escluso che possano verificarsi eventi che, in applicazione di tale normativa, potrebbero incidere sulla situazione economica dell'Emittente e del Gruppo nonché cagionare negative conseguenze reputazionali per l'Emittente stesso ed il Gruppo.

### 3.1.22 Rischio connesso all'andamento dei prezzi delle materie

L'oscillazione del prezzo delle materie quali i tessuti può comportare un aumento dei costi della produzione che l'Emittente ed il Gruppo peraltro tendono a sterilizzare mediante politiche di approvvigionamento diversificate e clausole contrattuali di revisione del prezzo.

Nel caso in cui il management non fosse in grado di gestire cambiamenti significativi del prezzo delle materie sopra citate, tali variazioni potrebbero avere un impatto rilevante sulle

attività dell'Emittente e del Gruppo con effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso.

### 3.1.23 Rischi connessi all'attuale congiuntura economica

L'elevata criticità che ha segnato il contesto economico mondiale negli anni recenti, e le incertezze che ancora permangono nell'area euro circa i caratteri della ripresa impongono un maggiore rigore e molta severità nello sviluppo e nell'applicazione di strategie che consentano di affrontare la presente fase di mercato.

La crisi attuale presenta caratteri "singolari" per le origini, di breve e lungo termine, la profondità e l'estensione a livello territoriale e settoriale. E' ragionevole attendersi che con essa si avranno importanti e definitivi mutamenti nella struttura dell'economia mondiale.

Gli elementi sopra richiamati concorrono altresì a rendere sempre più incerto il contesto di mercato e ne consegue un'oggettiva diminuzione degli orizzonti temporali di previsione.

I risultati dell'Emittente potranno quindi essere influenzati dal perdurare della crisi economica in tutta l'area euro e/o dal sopravvenire di altre criticità negli altri mercati che possono incidere sull'andamento della stessa.

## 3.2 **Fattori di rischio relativi alle Obbligazioni**

### 3.2.1 Rischi connessi alla negoziazione su ExtraMOT PRO, alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo delle Obbligazioni

L'Emittente ha presentato domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni presso il Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, riservato solo agli investitori professionali, gli unici ammessi alle negoziazioni su tale mercato.

Le Obbligazioni non saranno assistite da un operatore specialista (come definito all'interno del Regolamento del Mercato ExtraMOT). Pertanto, anche l'investitore professionale che intenda disinvestire le Obbligazioni prima della naturale scadenza potrebbe incontrare difficoltà nel trovare una controparte e quindi nel liquidare l'investimento, con il conseguente rischio di ottenere un valore inferiore a quello di sottoscrizione. Infatti, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi, tra cui:

- a) variazione dei tassi di interesse e di mercato ("**Rischio di tasso**");
- b) caratteristiche del mercato in cui i titoli verranno negoziati ("**Rischio di liquidità**");
- c) variazione del merito creditizio dell'Emittente ("**Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente**"); e
- d) commissioni ed oneri ("**Rischio connesso alla presenza di commissioni ed altri oneri nel prezzo di emissione**").

Di conseguenza gli investitori, nell'elaborare le proprie strategie finanziarie, dovranno tenere in considerazione che la durata dell'investimento potrebbe eguagliare la durata delle Obbligazioni. Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso a scadenza, che rimane pari al 100% del Valore Nominale.

### 3.2.2 Rischio di tasso

L'investimento nelle Obbligazioni comporta i fattori di rischio "mercato" propri di un investimento in obbligazioni a tasso fisso. Le fluttuazioni dei tassi d'interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sul prezzo e quindi sul rendimento delle Obbligazioni, in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua. Pertanto, in caso di vendita delle Obbligazioni prima della scadenza, il loro valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al loro prezzo di sottoscrizione ed il ricavo di tale vendita potrebbe quindi essere inferiore anche in maniera significativa all'importo inizialmente investito

ovvero significativamente inferiore a quello attribuito alle Obbligazioni al momento dell'acquisto ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza.

### 3.2.3 Rischi connessi all'assenza del rating dell'Emittente

Si definisce rischio connesso all'assenza di *rating* pubblico dell'Emittente il rischio relativo alla mancanza di informazioni pubbliche sintetiche sulla capacità dell'Emittente di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero alla rischiosità di solvibilità dell'Emittente relativa alle Obbligazioni emesse dallo stesso.

L'emittente non ha richiesto alcun giudizio di *rating* pubblico e non prevede di richiederlo.

L'assenza di *rating* pubblico dell'Emittente non è di per sé indicativa della solvibilità dell'Emittente.

### 3.2.4 Rischi connessi al verificarsi di eventi al di fuori del controllo dell'Emittente

Eventi quali l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Emittente, comunicati stampa o cambiamenti nelle condizioni generali del mercato possono incidere significativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni. Inoltre, le ampie oscillazioni del mercato, nonché le generali condizioni economiche e politiche possono incidere negativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni, indipendentemente dall'affidabilità creditizia dell'Emittente.

### 3.2.5 Rischio derivante dalle modifiche al regime fiscale

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi ed in relazione alle Obbligazioni, sono ad esclusivo carico del Sottoscrittore. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data di approvazione del presente Documento di Ammissione rimanga invariato durante la vita delle Obbligazioni, con possibile effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso dal Sottoscrittore.

### 3.2.6 Rischio connesso al conflitto di interesse

#### (i) *Rischio coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo*

La coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo delle cedole, cioè il soggetto incaricato della determinazione degli interessi, potrebbe determinare una potenziale situazione di conflitto d'interessi nei confronti del Sottoscrittore.

#### (ii) *Rischio conflitto di interessi legato al riacquisto delle Obbligazioni da parte dell'Emittente*

L'Emittente potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi qualora lo stesso assumesse la veste di controparte diretta nel riacquisto delle Obbligazioni determinandone il prezzo.

#### (iii) *Rischio di conflitto di interessi con soggetti coinvolti nell'operazione*

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione e nel collocamento delle Obbligazioni possono avere un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello del Sottoscrittore.

\*\*\*

## 4. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE

### 4.1 Denominazione legale e commerciale

La denominazione legale e commerciale dell'Emittente è ISAIA & ISAIA S.p.A..

### 4.2 Estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese

L'Emittente è iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Napoli al n. 05212370638.

### 4.3 Data di costituzione e durata dell'Emittente

ISAIA & ISAIA S.p.A. è stata costituita, nel suo assetto attuale, in data 13.02.1987, fermo restando quanto specificato al successivo paragrafo 4.5. Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, la durata dell'Emittente è stabilita fino al 31.12.2050 salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea.

### 4.4 Domicilio e forma giuridica, legislazione in base alla quale opera l'Emittente, paese di costituzione e sede sociale

L'Emittente è costituita in Italia in forma di società per azioni e opera in base alla legislazione italiana.

La sede legale dell'Emittente è Napoli, la sede operativa è a Casalnuovo in provincia di Napoli; oltre ai punti vendita *retail* in gestione diretta, unità locali sono attive a Milano e Borgosesia, dedicate rispettivamente alla gestione del rapporto con clienti *wholesale* e fornitori.

### 4.5 Descrizione dell'Emittente

Società operante nell'ambito dell'abbigliamento da uomo, svolgendo attività di produzione (in proprio o attraverso fornitori esterni) e commercializzazione con marchio proprio di articoli collocati nel segmento di mercato più alto.

### 4.6 Eventi recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità dell'Emittente

Per un'informativa completa relativa alle operazioni societarie e ai fatti di rilievo inerenti all'ultimo bilancio di esercizio approvato, si invitano gli investitori a leggere attentamente le relative informazioni riportate nel Bilancio d'esercizio e nel Bilancio consolidato chiusi al 31.12.14, allegati al presente Documento di Ammissione.

### 4.7 Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e revisore esterno

Il Consiglio di Amministrazione, in carica dal 29.04.13 e le cui cariche sono state rinnovate con atto del 7.05.2015 fino all'approvazione del bilancio 31.1.2.2017, è composto dai seguenti membri:

- Gianluca Isaia, nato a Napoli il 2.03.1963 (C.F. SIAGLC63C02F839F), avente la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Enrico Isaia, nato a Napoli il 1.12.1962 (C.F. SIANRC62T01F839T), avente la carica di Consigliere Delegato
- Barbara Isaia, nata a Napoli il 27.03.1974 (C.F. SIABBR74C67F839G), avente la carica di Consigliere

Il Collegio Sindacale, in carica dal 29.06.2011 e le cui cariche sono state rinnovate con atto del 9.05.14 fino all'approvazione del bilancio 31.12.2016, è composto dai seguenti membri tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro:

- Guido Castellano, nato a Napoli il 16.10.1948 (C.F. CSTGDU48R16F839D), avente la carica di Presidente del Collegio Sindacale;

- Alessandra Trigiani, nata a Foggia il 29.10.1966 (C.F. TRGLSN66R69D643L), avente la carica di Sindaco;
- Carlo Pirozzi, nato a Napoli il 27.08.1966 (C.F. PRZCRL66M27F839O), avente la carica di Sindaco;
- Aldo Castellano, nato a Napoli il 5.04.1974 (CSTLDA74D05F839O), avente la carica di Sindaco Supplente;
- Giulio Barricelli, nato a Napoli il 16.02.1962 (C.F. BRRGLI62B16F839U), avente la carica di Sindaco Supplente.

Il Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, in carica dal 29.06.2011 sino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2016, ha esercitato nel rispetto delle norme statutarie, per l'ultimo bilancio relativo all'esercizio 2014, solo le funzioni di controllo di gestione (art. 2403 c.c.) mentre le funzioni di controllo contabile, previste dall'art. 2409-bis del c.c., sono state svolte dalla società di revisione Price Waterhouse Coopers, in qualità di revisore esterno.

Il revisore esterno ha emesso la relazione di certificazione legale sul Bilancio relativo all'esercizio 2014 ex art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010.

#### **4.8 Ammontare delle Obbligazioni**

Al 31.12.14, data di approvazione dell'ultimo Bilancio, il capitale sociale ammontava ad Euro 1.200.000 e le riserve disponibili per distribuzione ai soci risultavano pari ad Euro 1.724.737.

Il Prestito A sarà costituito da costituito da n. 50 titoli obbligazionari del valore nominale di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) cadauno, per un importo nominale complessivo di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila /00) denominato «ISAIA & ISAIA S.P.A. – 7,30% 2015- 2022» emesso dall'Emittente, salva la possibilità per l'Emittente, entro i termini indicati nel relativo regolamento del prestito, di aumentare il valore nominale del Prestito A fino ad un massimo di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), attraverso l'emissione di ulteriori obbligazioni aventi le medesime caratteristiche dei Titoli A.

Il Prestito B sarà costituito da costituito da n. 100 titoli obbligazionari del valore nominale di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) cadauno, per un importo nominale complessivo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) denominato «ISAIA & ISAIA S.P.A. – 5,60% 2015- 2020» emesso dall'Emittente.

#### **4.9 Uso dei proventi**

I fondi derivanti dall'emissione delle Obbligazioni verranno utilizzati dall'Emittente per lo svolgimento del programma di investimento finalizzato alla crescita con particolare riferimento all'apertura di nuovi punti vendita retail in gestione diretta.

#### **4.10 Ulteriori emissioni**

Alla data del presente Documento di Ammissione, l'Emittente non ha emesso obbligazioni ulteriori rispetto alle Obbligazioni di cui al presente Documento di Ammissione.


\*\*\*

## 5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### 5.1 Il Gruppo

Alla data del presente Documento di Ammissione, l'Emittente appartiene ad un gruppo di imprese (come meglio definito nella Sezione 1 (*Definizioni*) del presente Documento di Ammissione, il "Gruppo").

Il seguente grafico illustra la struttura del Gruppo alla Data del Documento di Ammissione:



Si riporta di seguito il dettaglio del perimetro di consolidamento del Gruppo:

Isaia Corp (New York): 100% controllata dall'Emittente;

Isaia Japan (Tokyo): 100% controllata dall'Emittente;

Enis s.r.l. (Napoli): 100% controllata dall'Emittente.

### Principali Soci

### 5.2 Partecipazione, direzione e coordinamento

Si riportano di seguito i nomi degli azionisti che, alla Data del Documento di Ammissione, detengono una partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente e la relativa percentuale:

- Gianluca Isaia (C.F. SIAGLC63C02F839F): proprietà quota composta da 812 azioni ordinarie pari a nominali € 203.000,00 (16,92% del capitale sociale);
- Enrico Isaia (C.F. SIANRC62T01F839T): proprietà quota composta da 24 azioni ordinarie pari a nominali € 6.000,00 (0,5% del capitale sociale);
- Daniela Isaia (C.F. SIADNL64C5F839L): proprietà quota composta da 24 azioni ordinarie pari a nominali € 6.000,00 (0,5% del capitale sociale);
- Alessandra Isaia (C.F. SIALSN65E68F839D): proprietà quota composta da 788 azioni ordinarie pari a nominali € 197.000 (16,42% del capitale sociale);
- Corrado Isaia (C.F. SIACRD34S20F839E): usufrutto quota composta da 788 azioni ordinarie pari a nominali € 197.000 (16,42% del capitale sociale), di cui Massimiliano Isaia (C.F. SIAMSM65P30F839C) detiene la nuda proprietà;
- Corrado Isaia (C.F. SIACRD34S20F839E): usufrutto quota composta da 788 azioni ordinarie pari a nominali € 197.000 (16,42% del capitale sociale), di cui Enrico Isaia (C.F. SIANRC62T01F839T) detiene la nuda proprietà;
- Spezie Maria (C.F. SPZMRA40T45F839C): usufrutto quota composta da 1.576 azioni ordinarie pari a nominali € 394.000 (32,83% del capitale sociale), di cui Daniela Isaia (C.F. SIADNL64C5F839L) detiene la nuda proprietà in ragione di 1/3; Barbara Isaia (C.F. SIABBR74C67F839G) detiene la nuda proprietà in ragione di 1/3 e Sabrina Isaia (C.F. SIASRN68H58F839Q) detiene la nuda proprietà in ragione di 1/3.

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non è direttamente o indirettamente sottoposto a direzione e coordinamento.

### **5.3 Accordi societari**

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, alla Data del Documento di Ammissione non sussistono accordi che possano determinare, a una data successiva, una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente.

\*\*\*

## **6. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE**

### **6.1 Informazioni finanziarie**

Per quanto riguarda le informazioni finanziarie relative all'Emittente ed al Gruppo si rinvia all'ultimo bilancio di esercizio approvato, insieme alla relative certificazioni, riportato nell'Allegato I (Bilancio dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 e relativa certificazione) ed Allegato II (Bilancio consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 e relativa certificazione) del presente Documento di Ammissione.

\*\*\*

## 7. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI

Si riportano di seguito il Regolamento del Prestito A ed il Regolamento del Prestito B contenenti i termini e le condizioni rispettivamente delle Obbligazioni A e delle Obbligazioni B ammesse alla negoziazione ai sensi del presente Documento di Ammissione.

\*\*\*

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO A**  
**«ISAIA & ISAIA S.P.A. – 7,30% 2015- 2022»**  
**DI NOMINALI EURO 2.500.000,00**  
**CODICE ISIN IT0005123150**

**ISAIA & ISAIA S.p.A.**  
società per azioni  
con sede legale in Via Luca Giordano, 15, Napoli (NA)  
capitale sociale pari ad Euro 1.200.000 i.v.  
codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli 05212370638  
R.E.A. 426009

*Il presente prestito costituito da titoli obbligazionari è regolato dai seguenti termini e condizioni (il “Regolamento del Prestito A”) e, per quanto quivi non specificato, dall’articolo 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.*

### 1. Definizioni

Nel presente Regolamento del Prestito A le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito attribuito:

“**Ammortamenti**” indica la somma del valore degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali ed immateriali, calcolati in conformità ai principi contabili nazionali italiani.

“**Agente per il Calcolo**” indica la società Emittente.

“**Agenzia di Rating**” si intende CRIF S.p.A. con sede in Bologna, via Fantin, 1-3.

“**Articolo**” indica un articolo del presente Regolamento del Prestito A.

“**Assemblea dei Portatori dei Titoli A**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 21.

“**Attestazione di Conformità**” si intende la dichiarazione che l’Emittente è tenuto a rendere disponibile, a ciascuna Data di Calcolo e che sarà sottoscritta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente e dalla società di revisione incaricata della revisione contabile del Bilancio e del Consolidato.

“**Beni**” indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali detenuti dalla società stessa, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni e strumenti finanziari.

“**Bilancio**” indica il bilancio d’esercizio dell’Emittente al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto a revisione ai sensi dell’art 14 del D.Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte di PricewaterhouseCoopers (PwC).

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6.

“**Comunicazione di Rimborso Anticipato**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli A*).

“**Comunicazione di Variazione Tasso**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*).

“**Comunicazione di Violazione dei Parametri Finanziari**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*).

“**Consolidato**” indica il bilancio consolidato dell’Emittente al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto a revisione ai sensi dell’art 14 del D.Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte di PricewaterhouseCoopers (PwC).

“**Crediti Verso Collegate**” indica la voce B.III.2.b. Crediti vs imprese del bilancio individuale dell’Emittente.

“**Data di Calcolo**” indica la data in cui sono calcolati e verificati i Parametri Finanziari, intendendosi il 15 luglio di ogni anno, a partire dal 15 luglio 2016, fermo restando che se tali date cadranno in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, saranno posticipate al Giorno Lavorativo immediatamente seguente.

“**Data di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5.

“**Data di Pagamento**” significa la Prima Data di Pagamento e, successivamente ad essa, il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno, fermo restando che, laddove una Data di Pagamento dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, sempre che tale spostamento non determini uno spostamento al mese successivo, nel qual caso la Data di Pagamento cadrà nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente all’originaria data di pagamento, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico dei Portatori dei Titoli A, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Modified Following Business Day Convention Unadjusted*).

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica a seconda dei casi (i) la data indicata nella richiesta di rimborso anticipato obbligatorio inviata all’Emittente ai sensi dell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli A*) ovvero (ii) la data indicata nella comunicazione di rimborso anticipato facoltativo inviata dall’Emittente ai Portatori dei Titoli A (od al Rappresentante Comune, ove nominato) ai sensi dell’Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*).

“**Data di Scadenza**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 6.

“**Deliberazione di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 16.

“**EBITDA**” indica il Risultato Operativo al lordo degli Ammortamenti e Svalutazioni (Voce B - 10 del conto economico corrispondente alla voce dell’articolo 2425 del codice civile) sulla base dello schema di conto economico del Consolidato, predisposto in conformità ai principi contabili nazionali italiani e tenendo in considerazione il periodo di 12 mesi antecedenti alla Data di Pagamento appena trascorsa.

“**Emittente**” indica ISAIA & ISAIA S.p.A., con sede in con sede legale in Via Luca Giordano, 15, Napoli (NA), capitale sociale pari ad Euro 1.200.000 i.v., codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli 05212370638, R.E.A. 426009.

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette influiscano negativamente, in modo sostanziale, sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l’attività dell’Emittente in modo tale da compromettere la capacità dell’Emittente stessa di adempiere alle proprie obbligazioni circa il servizio del debito derivante dal Prestito A.

“**Evento di Variazione del Tasso**” indica, in relazione ad una Data di Calcolo, il superamento di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari determinato da uno scostamento in eccesso del valore indicato nell’Articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*), paragrafo (viii) e che non costituisca un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari, restando inteso che, qualora il relativo scostamento permanga, tale permanenza non determina un’ulteriore variazione del Tasso di Interesse.

“**Evento di Violazione dei Parametri Finanziari**” indica la violazione, ad almeno due Date di Calcolo consecutive, del valore di uno dei due Parametri Finanziari indicati nell’Articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*) paragrafo (viii).

“**Evento Rilevante**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 9.

“**Famiglia Isaia**” si intendono congiuntamente Isaia Corrado, Isaia Enrico, Isaia Massimiliano, Isaia Gianluca, Isaia Alessandra, Spezie Maria, Isaia Barbara, Isaia Daniela, Isaia Sabrina ed i discendenti di ciascuno di essi.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte al pubblico per l’esercizio della loro normale attività sulla piazza di Milano ed in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System* (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro.

“**Gruppo**” indica l’Emittente e le società dalla stessa controllate o che la controllano ai sensi del comma 1, n. 1) e 2) dell’articolo 2359 del Codice Civile.

“**Indebitamento Consentito**” indica l’Indebitamento Esistente maggiorato del 20% per cento in ogni sua parte.

“**Indebitamento Esistente**” indica, in relazione all’Emittente, l’Indebitamento Finanziario esistente alla Data di Emissione risultante dal Consolidato dell’Emittente chiuso al 31/12/2014, pari ad Euro 14,802 milioni per la parte a) dell’ “Indebitamento Finanziario” e pari ad Euro 16,944 milioni per la parte b), c) e d) dell’“Indebitamento Finanziario”, oltre all’indebitamento Finanziario derivante dalla presente operazione (inclusa riapertura dell’emissione del Prestito di cui all’art. 17, se sottoscritta) e dall’emissione del Prestito B.

“**Indebitamento Finanziario**” indica, in relazione all’Emittente, qualsiasi indebitamento, ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

- a) qualsiasi tipo di finanziamento (comprese, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di indebitamento di quasi equity nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui l’Emittente sia l’associante o derivante da qualsiasi altra operazione avente l’effetto economico di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri od indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione di crediti originati dall’Emittente, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento o prestito e dalla natura del rapporto contrattuale;
- b) qualsiasi obbligo di indennizzo o contro indennizzo assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento o prestito o altro debito in qualunque forma assunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e strumenti finanziari), compreso, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualsiasi indennizzo, obbligazione, lettera di credito stand by e documentale, nonché qualsiasi garanzia;
- c) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l’acquisizione delle attività che costituiscono l’oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione;
- d) qualsiasi debito o passività, anche potenziale o condizionale, che possa derivare da fideiussioni o altre garanzie personali di natura simile, e lettere di patronage e simili, ivi incluse quelle che non debbano essere registrate o rilevate nei conti d’ordine o in altro modo nei conti annuali.

“**Interessi**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 7.

“**Investitori Professionali**” ha il significato attribuito a tale termine all’ Articolo 3.

“**Legge Fallimentare**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 9.

“**Marchio**” si intende il marchio “Isaia Napoli” di titolarità dell’Emittente e registrato/rinnovato per il mercato Italia in data 16.01.2015 (classi 3, 9, 14, 18, 25), per il mercato Comunitario in data

15.04.2011.(classi 3, 9, 18, 25) e per quello Internazionale (inclusi Stati Uniti d’America) in data 16.01.2015 (classi 3, 9, 14, 18, 25) presso l’Ufficio Internazionale Brevetti. A1

“**Mercato ExtraMOT**” indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato “Extramot”.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Operazioni Consentite**” indica, in relazione all’Emittente, le seguenti operazioni che potranno essere fatte senza esplicita approvazione da parte dei Portatori dei Titoli A (e purché tali operazioni non determinino un Cambio di Controllo):

- (a) la Quotazione;
- (b) operazioni caratterizzate da investimenti istituzionali nel capitale dell’Emittente che consistono nell’acquisizione temporanea, da parte di un investitore finanziario specializzato, di una quota di partecipazione al capitale dell’Emittente stessa, finalizzata alla realizzazione di un guadagno in conto capitale in un arco temporale medio/lungo (c.d. operazioni di *private equity*);
- (c) operazioni societarie straordinarie realizzate esclusivamente tra società del Gruppo;
- (d) operazioni di compravendita, trasferimento o disposizione di Beni qualora il valore cumulativo (somma algebrica) di dette operazioni nel corso di ciascun anno solare di durata del Prestito A sia inferiore ad Euro 1.000.000 e purché il relativo corrispettivo sia reinvestito nel core business dell’Emittente; a tali fini per valore dell’operazione si intende il valore di carico dei Beni dell’Emittente oggetto di vendita, trasferimento o disposizione iscritto nell’ultimo Consolidato dell’Emittente approvato antecedentemente alla relativa operazione, al netto del relativo ammortamento;
- (e) operazioni di acquisizione di partecipazioni in società che svolgano attività che siano conformi all’oggetto sociale dell’Emittente, nei limiti dei Parametri Finanziari e dell’Indebitamento Consentito.

“**Operazioni Vietate**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12.

“**Portatori dei Titoli A**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Parametri Finanziari**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12.

“**Patrimonio Netto o PN**” indica la somma algebrica delle seguenti voci desunte dal Consolidato: “Capitale sociale”, “Riserva soprapprezzo azioni”, “Riserve di Rivalutazione”, “Riserva legale”, “Riserva statutaria”, “Altre Riserve – distintamente indicate”, “Utili (perdite) portati a nuovo”, l’“Utile (Perdita) del Periodo” e versamenti in conto futuri aumenti di capitale sulla base della situazione patrimoniale - finanziaria dell’Emittente, predisposta in conformità ai principi contabili nazionali italiani.

“**Periodo di Interesse**” si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Emissione (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa).

“**Posizione Finanziaria Netta o PFN**” indica la somma algebrica delle seguenti voci (le lettere fanno riferimento alle corrispondenti voci dell’articolo 2424 del codice civile) desunte dal Consolidato:

- 1 (+) D1 obbligazioni;
- 2 (+) D2 obbligazioni convertibili;
- 3 (+) D3 debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli interamente subordinati per capitale e interesse;
- 4 (+) D4 debiti verso banche;
- 5 (+) D5 debiti verso altri finanziatori;

- 6 (+) D10 debiti verso imprese collegate limitatamente alla componente finanziaria;
- 7 (+) impegni per canoni residui leasing (se non compresi nella voce D5 del passivo);
- 8 (+) effetti in scadenza;
- 9 (+) mark to market derivante da operazioni in derivati di tasso / cambio;
- 10 (-) C.IV disponibilità liquide.

“**Prestito A**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Prestito B**” si intende l’emissione in data 27 luglio 2015 da parte dell’Emittente di obbligazioni ai sensi dell’articolo 2410 del codice civile per Euro 5.000.000.

“**Prestito ai Soci**” si intende il prestito di denaro erogato dall’Emittente ai propri soci il quale ammonta, alla data del 31 dicembre 2014, ad Euro 450.736 (quale evidenziato nella posta Crediti vs. Altri del Consolidato).

“**Prima Data di Pagamento**” si intende il 1° gennaio 2016.

“**Quotazione**” indica l’operazione di quotazione delle azioni dell’Emittente su un mercato regolamentato ovvero su un mercato non regolamentato (inclusi sistemi multilaterali di negoziazione quale il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana).

“**Rappresentante Comune**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 21.

“**Regolamento del Mercato ExtraMOT**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall’8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

“**Regolamento del Prestito A**” indica il presente regolamento del Prestito A.

“**Regolamento Emittenti**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli emittenti.

“**Regolamento Intermediari**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli intermediari.

“**Richiesta di Rimborso Anticipato**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9.

“**Risultato Operativo**” indica la differenza tra il totale della voce contabile “*Valore della produzione*” ed il totale della voce contabile “*costi della produzione*”, sulla base dello schema di conto economico del Consolidato predisposto in conformità ai principi contabili nazionali italiani.

“**Segmento ExtraMOT PRO**” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni ed i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT).

“**Sito Internet**” si intende il sito internet di Anthilia Capital Partners SGR <http://www.anthilia.it/>.

“**Svalutazioni**” indica la somma del valore delle altre svalutazioni delle immobilizzazioni (diverse dagli Ammortamenti) e della svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide.

“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7.

“**Tasso di Interesse Iniziale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7.

“**Titoli A**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

“**Valore Nominale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Vincoli Ammessi**” indica, in relazione all’Emittente:

- (a) i Vincoli Esistenti;
- (b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell’ambito dell’ordinaria attività della relativa società del Gruppo quale risultante dal vigente statuto;
- (c) i Vincoli costituiti, dopo la Data Emissione, su Beni per finanziare l’acquisizione degli stessi da parte della relativa società del Gruppo, purché il valore dei Beni gravati dai Vincoli non superi il valore dei Beni acquisiti;
- (d) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative.

“**Vincoli Esistenti**” indica i Vincoli esistenti alla Data di Emissione relativamente all’Emittente.

“**Vincolo**” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni dell’Emittente, a seconda del caso (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

## **2. Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei Titoli A**

Il presente Regolamento del Prestito A disciplina l’emissione di un prestito costituito da titoli obbligazionari (il “**Prestito A**”) da parte dell’Emittente.

Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) denominato «ISAIA & ISAIA S.P.A. – 7,30% 2015 - 2022», è costituito da n. 50 titoli obbligazionari al portatore del valore nominale unitario di Euro 50.000 (cinquantamila/00) cadauno (il “**Valore Nominale**”) in taglio non frazionabile (i “**Titoli A**”).

I Titoli A saranno accentrati presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del “*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*” adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d’Italia e Consob del 24 dicembre 2010. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto i Titoli A (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I portatori dei Titoli A (i “**Portatori dei Titoli A**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi dei Titoli A stessi. E’ fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all’art. 83-*quinquies* del TUF.

## **3. Limiti di sottoscrizione e circolazione**

Il Prestito A è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria dei clienti professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi del Regolamento Intermediari (gli “**Investitori Professionali**”).

In caso di successiva circolazione dei Titoli A, non è consentito il trasferimento dei Titoli A stessi a soggetti che non siano Investitori Professionali.

I Titoli A sono emessi in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 100 del TUF ed all’articolo 34-*ter* del Regolamento Emittenti.

I Titoli A, inoltre, non sono stati né saranno registrati ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione dei Titoli A non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita dei Titoli A in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione dei Titoli A; ovvero (ii) qualora le leggi ed i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione dei Titoli A medesimi.

La circolazione dei Titoli A avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili ai titoli obbligazionari.

#### **4. Prezzo di emissione**

Ciascun Titolo è emesso al 100% del Valore Nominale, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per i Portatori dei Titoli A.

#### **5. Data di Emissione e Data di Godimento**

Il Prestito A è emesso il 27 luglio 2015 (la “**Data di Emissione**”) e ha godimento a partire dalla stessa Data di Emissione (“**Data di Godimento**”).

#### **6. Durata**

Il Prestito A ha una durata sino al 1° luglio 2022 (la “**Data di Scadenza**”), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli A*) o Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*).

#### **7. Interessi**

I Titoli A sono fruttiferi di interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli A*) o nel successivo Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) al tasso fisso nominale annuo lordo (il “**Tasso di Interesse**”) pari al:

- (i) prima del verificarsi di un Evento di Variazione del Tasso, al 7,3% (sette virgola tre per cento) (il “**Tasso di Interesse Iniziale**”);
- (ii) a partire dal Periodo di Interessi in corso alla Data di Calcolo nella quale si sia rilevato un Evento di Variazione del Tasso, il Tasso di Interesse Iniziale maggiorato dello 0.5% (zerovirgolacinque per cento);
- (iii) a partire dal Periodo di Interessi in corso alla Data di Calcolo nella quale i Parametri Finanziari siano ripristinati al valore indicato nell'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*) paragrafo (viii) che segue, il Tasso di Interesse Iniziale.

Ai fini del calcolo del Tasso di Interesse, i Parametri Finanziari saranno calcolati e verificati a ciascuna Data di Calcolo, con riferimento ai dati risultanti dal Consolidato chiuso il 31 dicembre precedente la relativa Data di Calcolo.

L'Emittente renderà disponibile, mediante pubblicazione sul Sito Internet, ad ogni Data di Calcolo nel corso della durata del Prestito A un'Attestazione di Conformità contenente, tra l'altro, i dati relativi al rispetto dei Parametri Finanziari con riferimento ai dati risultanti dal Consolidato chiuso il 31 dicembre precedente la relativa Data di Calcolo.

Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a decorrere dalla Prima Data di Pagamento.

Ciascun Titolo cesserà di maturare Interessi alla prima tra le seguenti date:

- (i) la Data di Scadenza; e
- (ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dell'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli A*) ovvero dell'Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*), la Data di Rimborso Anticipato;

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l'Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito A in conformità con il presente Regolamento del Prestito A, i Titoli A, ai sensi dell'articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi limitatamente alla quota non rimborsata ad un tasso pari al Tasso di Interesse.

L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall'Agente per il Calcolo moltiplicando il Valore Nominale di ciascun Titolo per il Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli Interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi compreso nel relativo Periodo di Interessi sulla base della convenzione *Actual/Actual (ICMA)*.

## 8. Rimborso

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli A*) e nel successivo Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*), il Prestito A sarà rimborsato tramite ammortamento, alla pari, a partire dalla Data di Pagamento che cade il 1° gennaio 2021 e ad ogni successiva Data di Pagamento, fino alla Data di Scadenza (inclusa), così come indicato dalla tabella di cui all'allegato A.

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore dei Portatori dei Titoli A.

## 9. Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli A

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un "Evento Rilevante":

- (i) **Cambio di controllo:** il verificarsi di un qualsiasi evento o circostanza in conseguenza della quale la somma complessiva delle partecipazioni nel capitale sociale dell'Emittente detenute direttamente o indirettamente dalla Famiglia Isaia (i) salvo quanto previsto ai successivi (ii) e (iii), risulti inferiore al 100%; (ii) risulti inferiore al 67% a seguito di operazioni di aumento di capitale a pagamento con ingresso di soggetti terzi alla Famiglia Isaia (operazioni che non costituiranno, pertanto Cambio di Controllo fino a quando non eccedano il 33% del capitale dell'Emittente); ovvero (iii) risulti inferiore al 67% a seguito di operazioni di cessione da parte di Spezie Maria, Isaia Barbara, Isaia Daniela, Isaia Sabrina di partecipazioni a favore di terzi alla Famiglia Isaia (operazioni che non costituiranno, pertanto, Cambio di Controllo fino a quando non eccedano il 33% del capitale dell'Emittente).
- (ii) **Mancato pagamento:** il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione ai Titoli A, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 30 (trenta) giorni;
- (iii) **Mancato rispetto degli impegni:** mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti all'interno dell'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*) diverso dall'obbligo di rispettare i Parametri Finanziari previsto dall'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*) paragrafo (viii) che non dia origine ad un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 10 (dieci) giorni successivi all'invio di apposita comunicazione scritta da parte dei Portatori dei Titoli A (o dal Rappresentante Comune ove nominato);
- (iv) **Procedure concorsuali e crisi dell'Emittente e/o del Gruppo:** (a) l'avvio nei confronti dell'Emittente o di altra società del Gruppo di una procedura fallimentare o di altra procedura concorsuale mediante presentazione della relativa istanza, salvo che entro la data dell'udienza camerale di cui all'articolo 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la "**Legge Fallimentare**"), ovvero entro la prima data fissata dal giudice competente (a seconda del caso), l'Emittente o la relativa società del Gruppo fornisca evidenza che la relativa istanza è manifestamente

infondata o temeraria, ovvero la domanda sia rinunciata e la procedura archiviata, o comunque dichiarata inammissibile o rigettata; o (b) il venir meno della continuità aziendale dell'Emittente o di altra società del Gruppo; o (c) il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente o di altra società del Gruppo, ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile che non sia sanata in conformità con i termini previsti nel medesimo articolo 2484 del Codice Civile; o (d) il deposito da parte dell'Emittente o di altra società del Gruppo presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare, ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare; o (e) la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare; o (f) l'avvio da parte dell'Emittente o di altra società del Gruppo di negoziati con anche uno solo dei propri creditori, al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento dei debiti di natura finanziaria (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare ovvero all'articolo 67, comma 3, lettera (d), della Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali, e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;

- (v) **Procedimenti di esecuzione:** l'esecuzione da parte dei creditori dell'Emittente o di altra società del Gruppo di un sequestro conservativo e/o giudiziario e/o confisca sui Beni dell'Emittente o di altra società del Gruppo che possa comportare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (vi) **Liquidazione:** l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con la quale si approvi:
  - a) la messa in liquidazione dell'Emittente; ovvero
  - b) la cessazione di tutta l'attività dell'Emittente; ovvero
  - c) la cessazione di una parte sostanziale dell'attività dell'Emittente.
- (vii) **Protesti, iscrizioni e trascrizioni:** l'elevazione nei confronti dell'Emittente o di altra società del Gruppo di protesti cambiari, protesti di assegni, iscrizioni di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli, il cui valore sia superiore ad Euro 250.000 (duecentocinquantamila/00);
- (viii) **Invalidità o illegittimità:** il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi di pagamento dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito A ovvero il Regolamento del Prestito A divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;
- (ix) **Delisting:** l'adozione di un atto o provvedimento causato dall'Emittente la cui conseguenza sia l'esclusione dei Titoli A dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO; resta inteso che si intenderà come causato dall'Emittente un atto o provvedimento che abbiano le conseguenze di cui sopra qualora l'Emittente non si conformi a quanto previsto dall'atto o provvedimento che indichino differenti ed equipollenti forme di negoziazione.
- (x) **Cross default dell'Emittente:**
  - (i) il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dai Titoli A) derivanti da qualsiasi indebitamento finanziario dell'Emittente o della relativa società del Gruppo, fatto salvo il periodo di grazia eventualmente applicabile e a condizione che l'importo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro 250.000 (duecentocinquantamila/00);
  - (ii) una qualsiasi obbligazione di pagamento dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo (diverse da quelle nascenti dai Titoli A) venga dichiarata "dovuta" od "esigibile" prima della sua naturale scadenza contrattuale a causa di un evento di inadempimento da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo a qualunque

titolo dichiarato da altro creditore e a condizione che (i) l'importo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro 250.000 (duecentocinquantamila/00) e (ii) detto creditore non abbia rinunciato espressamente a tale dichiarazione entro 15 giorni dalla stessa mediante atto scritto;

- (xi) **Evento Pregiudizievole Significativo:** il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo a cui non venga posto rimedio entro 10 giorni dalla richiesta per iscritto fatta dai Portatori dei Titoli A o del Rappresentante Comune, ove nominato;
- (xii) **Certificazione dei Bilanci:** la società di revisione incaricata della revisione del Bilancio e del Consolidato non abbia proceduto alla certificazione del suddetto documento contabile per impossibilità di esprimere un giudizio, ovvero abbia sollevato rilievi di particolare gravità in relazione allo stesso.
- (xiii) **Cessione dei beni:** la cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile;
- (xiv) **Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari:** il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;

Al verificarsi di un Evento Rilevante, i Portatori dei Titoli A avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato dei Titoli A all'Emittente (tramite il Rappresentante Comune, ove nominato) con richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo posta elettronica certificata, almeno 20 (venti) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato.

Tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione ai Titoli A, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato.

L'Emittente si impegna a tal fine a comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli A e al Rappresentante Comune, ove nominato, qualsiasi variazione della seguente PEC [isaiaeisai@pec.it](mailto:isaiaeisai@pec.it), restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della suddetta comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare ai Portatori dei Titoli A l'avvenuta ricezione di richieste di rimborso anticipato con l'indicazione specifica (i) dell'evento che, sulla base di detta richiesta, avrebbe determinato una causa di rimborso anticipato dei Titoli A e (ii) della Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli A*) avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato in relazione ai Titoli A fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per i Portatori dei Titoli A.

## **10. Rimborso anticipato a favore dell'Emittente**

L'Emittente si riserva la facoltà di procedere, in coincidenza alla Data di Pagamento che cade il 1° luglio 2018, al rimborso anticipato integrale dei Titoli A.

Nel caso in cui l'Emittente intenda procedere al rimborso anticipato dei Titoli A, tale rimborso sarà esercitato nei confronti dei Portatori dei Titoli A al 105% del Valore Nominale e comprenderà il rateo di interessi eventualmente maturato fino alla relativa Data di Rimborso Anticipato, fermo restando che avverrà *pari passu e pro rata* con riferimento a tutti i Titoli A.

Il rimborso anticipato, dovrà essere preceduto da un preavviso ai Portatori dei Titoli A da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata a.r. al Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero mediante pubblicazione sul Sito del Socio, entrambe da effettuarsi almeno 6 mesi di calendario prima della relativa Data di Rimborso Anticipato.

## **11. Status dei Titoli A**

I Titoli A costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado

con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge o godano di privilegio o garanzia antecedentemente alla Data di Emissione.

I Titoli A non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, ai Portatori dei Titoli A non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

## **12. Impegni dell'Emittente**

Per tutta la durata del Prestito A, senza pregiudizio per le altre disposizioni del Regolamento del Prestito A, l'Emittente si impegna nei confronti dei Portatori dei Titoli A a:

- (i) (a) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli A qualsiasi modifica dell'oggetto sociale dell'Emittente in modo tale che questo determini un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente e (b) non cessare né modificare l'oggetto sociale dell'Emittente in modo tale da consentire un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente; (c) non realizzare investimenti di qualsiasi natura in attività diverse da e comunque non collegate con l'attività da esso esercitata alla Data di Emissione in misura tale da determinare un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente; (d) non modificare la propria forma giuridica;
- (ii) ad eccezione delle Operazioni Consentite, non approvare né compiere operazioni di acquisizione di partecipazioni nel capitale sociale di altra società o altri enti, né operazioni di acquisizione di aziende o rami d'azienda, né operazioni di fusione o scissione, né operazioni di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, né operazioni di costituzione di uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del Codice Civile (le “**Operazioni Vietate**”);
- (iii) fare in modo che i Crediti netti verso società collegate all'Emittente ma fuori del perimetro del Consolidato, per tutta la durata del Prestito A, non determinino un'esposizione creditoria dell'Emittente superiore al limite massimo di Euro 50.000;
- (iv) non effettuare e far sì che non siano effettuate operazioni di riduzione del capitale sociale dell'Emittente salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge;
- (v) nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, far sì che, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente nella misura pari a quello esistente alla Data di Emissione, nei termini previsti dalla legge applicabile;
- (vi) rendere disponibili, attraverso il Sito Internet, ai Portatori dei Titoli A, ed al Rappresentante Comune ove nominato, i seguenti documenti riferiti ad esso secondo la seguente tempistica:
  - a) trimestralmente, entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre ed il 31 gennaio di ogni anno:
    - indicazione della Posizione Finanziaria Netta;
    - indicazione del fatturato del trimestre a carattere gestionale da inizio di ciascun anno con riferimento al Consolidato;
    - eventuali ulteriori informazioni rilevanti circa l'andamento dell'Emittente e del Gruppo;
  - b) entro il 15 settembre ed il 15 marzo di ogni anno, la situazione economico-patrimoniale semestrale dell'Emittente e del Gruppo contenente:
    - situazione economico-patrimoniale consolidata del Gruppo al 30 giugno da gestionale con commento sulle relative poste contabili, approvata dal CdA;

- descrizione qualitativa (con riferimento al semestre precedente) dell'andamento del Gruppo;
  - una relazione sul monitoraggio cambi da parte del collegio sindacale.
- (vii) rendere disponibili, attraverso il Sito Internet, ai Portatori dei Titoli A, ed al Rappresentante Comune ove nominato, annualmente, entro 15 giorni dalla relativa approvazione, i seguenti documenti relativi all'Emittente ed al Gruppo:
- Bilancio e Consolidato al 31 dicembre, completo del prospetto dei flussi di cassa, della nota integrativa e della relazione sulla gestione;
  - relazione della società di revisione relativa al Bilancio e Consolidato; e
  - relazione del collegio sindacale dell'Emittente relativa al Bilancio ed al Consolidato.
- (viii) far sì che, a ciascuna Data di Calcolo e con riferimento ai dati risultanti dal Consolidato chiuso il 31 dicembre precedente tale Data di Calcolo, siano rispettati i seguenti parametri finanziari (i “**Parametri Finanziari**”):
- PFN/PN  $\leq$  2.5
- PFN/EBITDA  $\leq$  4
- Rimane inteso che il superamento dei Parametri Finanziari che non costituisca un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari, non costituirà una causa di rimborso anticipato del Prestito A, ma costituirà esclusivamente un Evento di Variazione del Tasso con conseguenti ricadute unicamente sul Tasso di Interesse applicabile, come stabilito nell'Articolo 7 (*Interessi*);
- (ix) non costituire alcun Vincolo ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
- (x) a rispettare tutte le leggi e regolamenti pertinenti l'attività da esso svolta in tutte le sedi e paesi in cui opera in tutti gli aspetti sostanziali (ivi incluse le norme antiriciclaggio, le norme antiterrorismo e le norme per la prevenzione di reati fiscali);
- (xi) astenersi dal contrarre alcun Indebitamento Finanziario diverso dall'Indebitamento Consentito;
- (xii) pubblicare sul Sito Internet, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla Data di Emissione, i bilanci di esercizio relativi agli ultimi due esercizi annuali precedenti la Data di Emissione, dei quali almeno l'ultimo bilancio sia sottoposto a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010;
- (xiii) fornire all'Agenzia di Rating entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla disponibilità dei dati relativi ai documenti menzionati alla precedente lettera (vii) tutte le informazioni e i documenti ragionevolmente richiesti e prestare la massima collaborazione possibile (consentendo tra l'altro all'Agenzia di Rating di effettuare visite nell'azienda dell'Emittente) affinché l'Agenzia di Rating possa effettuare il monitoraggio su base annuale del *rating* attribuito all'Emittente stessa;
- (xiv) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli A e al Rappresentante Comune, ove nominato, (a) l'avvenuto accadimento di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa ragionevolmente causare un Evento Pregiudizievole Significativo, e più in generale, l'accadimento di ogni altro evento che possa ragionevolmente determinare l'insorgere di un Evento Pregiudizievole Significativo nonché (b) tutte le informazioni necessarie affinché i Portatori di Titoli A possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti;

- (xv) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli A e al Rappresentante Comune, ove nominato l'insorgere di procedimenti giudiziari di qualsivoglia natura e/o di procedimenti iniziati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo che possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xvi) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli A e al Rappresentante Comune, ove nominato il verificarsi di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dall'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito A e/o di qualsiasi Evento Rilevante;
- (xvii) non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione dei Titoli A dalle negoziazioni, sul Segmento ExtraMOT PRO (cd. *delisting*), né permettere o consentire tale esclusione;
- (xviii) porre in essere ogni attività allo stesso richiesta affinché i Titoli A siano ammessi alla negoziazione sul Segmento ExtraMot Pro ed osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale i Titoli A verranno negoziati, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione dei Titoli A stessi dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO per decisione di Borsa Italiana;
- (xix) rispettare diligentemente tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata dei Titoli A;
- (xx) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli A e al Rappresentante Comune, ove nominato l'eventuale sospensione e/o la revoca dei Titoli A dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO su provvedimento di Borsa Italiana;
- (xxi) fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dai Titoli A mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle altre obbligazioni di pagamento, presenti e future, non subordinate e chirografarie dell'Emittente;
- (xxii) far sì che tutti i propri libri sociali siano corretti, veritieri, accurati, esatti e non fuorvianti in ogni aspetto rilevante, nonché siano regolarmente tenuti in conformità alle leggi ed ai principi contabili applicabili;
- (xxiii) fare tutto quanto possibile al fine di mantenere in vigore le autorizzazioni, i brevetti, i permessi o le licenze necessari per lo svolgimento delle attività facenti parte del core business così come le stesse vengono condotte alla Data di Emissione;
- (xxiv) non procedere, alla costituzione di patrimoni separati né richiedere finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e segg. e 2447-decies del Codice Civile;
- (xxv) rendere disponibile l'Attestazione di Conformità ai termini ed alle condizioni di cui al precedente Articolo 7;
- (xxvi) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli A (i) qualsiasi variazione del Tasso di Interesse, entro 10 Giorni Lavorativi dal verificarsi di tale evento (tale comunicazione, la "**Comunicazione di Variazione Tasso**"), nonché (ii) qualsiasi Evento di Violazione dei Parametri Finanziari entro 10 Giorni Lavorativi dal verificarsi di tale evento (tale comunicazione, la "**Comunicazione di Violazione dei Parametri Finanziari**");
- (xxvii) non permettere, qualora una delle seguenti operazioni sia in grado di pregiudicare gli obblighi dell'Emittente, che alcuna società controllata assuma obblighi (o gravami) che:
  - (i) limitino il diritto dell'Emittente di pagare dividendi od effettuare altre distribuzioni;
  - (ii) non permettano alla società controllata di rispettare qualsiasi tipo di obbligazione di carattere finanziario contratta nei confronti dell'Emittente;
  - (iii) non permettano alla società controllata di trasferire i suoi Beni all'Emittente;
- (xxviii) garantire, anche attraverso opportune coperture assicurative, l'integrità delle proprie strutture, Beni, assets od altre componenti del proprio business rispetto a rischi giudicati di impatto significativo per la continuità aziendale;

- (xxix) astenersi, e fare in modo che le società del Gruppo si astengano, da approvare o porre in essere operazioni di acquisto di azioni proprie od effettuare altre operazioni di questo genere (comprese operazioni di *total return swap* legate a proprie azioni);
- (xxx) porre in essere ogni attività necessaria al mantenimento dell'attuale assetto organizzativo relativamente ai diversi manager in posizione chiavi alla data odierna, con particolare riferimento a Gianluca Isaia, Enrico Isaia, Massimiliano Isaia, Alessandra Isaia, e garantire, in caso di cambio del management, sostanzialmente le medesime condizioni di professionalità e competenza dei profili manageriali sostituiti;
- (xxxi) non procedere al cambio della società di revisione incaricata alla Data di Emissione (essendo PricewaterhouseCoopers (PwC)) senza il preventivo consenso dei Portatori dei Titoli A;
- (xxxii) astenersi dal concedere finanziamenti ai propri soci sotto qualsiasi forma ulteriori rispetto al Prestito ai Soci.
- (xxxiii) far sì che i soci dell'Emittente, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, eleggano, non appena si renda necessario sostituire od integrare il collegio sindacale dell'Emittente, un membro del collegio sindacale dell'Emittente scelto tra una lista di 5 soggetti che saranno indicati dai Portatori dei Titoli A;
- (xxxiv) destinare a rimborso del Prestito A gli importi rivenienti dalla cessione di punti vendita che non vengano reimpiegati per l'acquisto di nuovi punti vendita entro dodici mesi dal relativo incasso.
- (xxxv) astenersi dal disporre del Marchio o comunque dal creare sullo stesso diritti reali o personali a favore di terzi per tutta la durata del Prestito A.
- (xxxvi) fare sì che (i) il management dell'Emittente sia disponibile per un incontro su base trimestrale in concomitanza con la fornitura delle informazioni trimestrali di cui al precedente Articolo 12 (vi) (a) (o, alternativamente, per una conference call, con medesima cadenza) con i Portatori dei Titoli A; e che (ii) il presidente del collegio sindacale dell'Emittente sia disponibile annualmente per un incontro con i Portatori dei Titoli A;
- (xxxvii) utilizzare i fondi derivanti dalla sottoscrizione dei Titoli A per finanziare i programmi di crescita e in particolare l'apertura di punti vendita diretti, astenendosi, in ogni caso, dall'utilizzare tali fondi per il rifinanziamento e/o rimborso di alcun indebitamento finanziario.

### **13. Parametri Finanziari**

#### **13.1. Superamento dei Parametri Finanziari**

Qualora ad una Data di Calcolo l'Emittente ritenga che si sia verificato un Evento di Variazione del Tasso ovvero un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari, ne darà pronta comunicazione ai Portatori dei Titoli A e al Rappresentante Comune ove nominato mediante l'Attestazione di Conformità.

### **14. Servizio del prestito**

Il pagamento del Tasso di Interesse ed il rimborso del capitale dei Titoli A saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

### **15. Ammissione alla negoziazione**

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli A sul Segmento ExtraMOT PRO.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni dei Titoli A sul Segmento ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

## **16. Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli A**

L'emissione dei Titoli A è stata deliberata dall'assemblea degli azionisti e dal consiglio di amministrazione dell'Emittente con delibere del 14 luglio 2015 (le “**Deliberazioni di Emissione**”).

## **17. Riapertura dell'emissione del Prestito**

Senza che sia necessario il consenso dei Portatori dei Titoli A, l'Emittente si riserva la facoltà, da esercitarsi entro il novantesimo giorno successivo alla data di approvazione del Bilancio relativo all'anno 2015 o in alternativa entro il centocinquantunesimo giorno successivo alla data di approvazione del Bilancio relativo all'anno 2016 di aumentare il valore nominale del Prestito fino ad un massimo di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), attraverso l'emissione di ulteriori obbligazioni aventi le medesime caratteristiche dei Titoli e soggetti alle previsioni del presente Regolamento del Prestito (di seguito, i “**Nuovi Titoli**”). I Nuovi Titoli saranno a tutti gli effetti fungibili con i Titoli già emessi e in circolazione e formeranno con essi un'unica serie.

Il prezzo di emissione dei Nuovi Titoli sarà pari al Valore Nominale unitario maggiorato dell'eventuale rateo di Interessi non corrisposti e maturati sino alle rispettive date di emissione (escluse) dei Nuovi Titoli o al diverso valore che l'Emittente e i relativi sottoscrittori determineranno congiuntamente al fine di rendere i Nuovi Titoli perfettamente fungibili con i Titoli inizialmente emessi.

L'Emittente provvederà di volta in volta a comunicare ai Portatori dei Titoli A le emissioni di Nuovi Titoli.

Ai fini e per gli effetti del Regolamento del Prestito, ove non si desuma diversamente dal contesto, il termine Titoli si intende riferito anche ai Nuovi Titoli.

## **18. Modifiche**

Senza necessità del preventivo assenso dei Portatori dei Titoli A, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito A le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori dei Titoli A e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi, e che le stesse vengano prontamente comunicate ai Portatori dei Titoli A secondo le modalità previste all'Articolo 24 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito A potranno essere modificate dall'Emittente previo consenso scritto dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli A.

## **19. Termine di prescrizione e decadenza**

I diritti dei Portatori dei Titoli A si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli Interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui i Titoli A sono divenuti rimborsabili.

## **20. Regime fiscale**

Sono a carico dei Portatori dei Titoli A unicamente le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili ai Titoli A e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

I Portatori dei Titoli A sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei Titoli A.

## **21. Agente di calcolo**

Le funzioni dell'agente di calcolo saranno svolte dall'Emittente. L'eventuale mutamento dell'agente di calcolo sarà comunicato mediante avviso pubblicato secondo quanto previsto al successivo Articolo 24 (*Varie*).

I calcoli e le determinazioni dell'agente di calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti dei Portatori dei Titoli A.

## **22. Assemblea dei Portatori dei Titoli A**

I Portatori dei Titoli A per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "**Assemblea dei Portatori dei Titoli A**").

Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli A e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito A.

Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente.

In conformità con l'articolo 2415 del Codice Civile, l'Assemblea dei Portatori dei Titoli A delibera (con le maggioranze previste dall'articolo 2415 del Codice Civile):

- (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il "**Rappresentante Comune**");
- (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito A;
- (c) sulla proposta di concordato;
- (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e
- (e) sugli altri oggetti di interesse comune dei Portatori dei Titoli A.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.

## **23. Legge applicabile e giurisdizione**

Il Prestito A è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito A ovvero al presente Regolamento del Prestito A che dovesse insorgere tra l'Emittente e i Portatori dei Titoli A sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

## **24. Varie**

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente ai Portatori dei Titoli A saranno considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione sul Sito Internet al seguente indirizzo <http://www.anthilia.it/>, e nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT. Ove nominato tutte le comunicazioni con i Portatori dei Titoli A potranno essere effettuate anche per il tramite del Rappresentante Comune.

Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare determinate comunicazioni ai Portatori dei Titoli A anche tramite Monte Titoli.

La sottoscrizione o l'acquisto dei Titoli A comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito A che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

**ALLEGATO A**  
**PIANO DI RIENTRO**

Data	Piano di ammortamento				Piano di	
	Valore Nominale Residuo	Numero Rata Capitale	Rimborso quota capitale	% di rimborso quota capitale cumulata	Valore Nominal e Residuo singola Obbligazi one	Rimborso quota capitale singola Obbligazi one
	2.500.000				50.000	
01/01/2016	2.500.000	0	-	0,00%	50.000	-
01/07/2016	2.500.000	0	-	0,00%	50.000	-
01/01/2017	2.500.000	0	-	0,00%	50.000	-
01/07/2017	2.500.000	0	-	0,00%	50.000	-
01/01/2018	2.500.000	0	-	0,00%	50.000	-
01/07/2018	2.500.000	0	-	0,00%	50.000	-
01/01/2019	2.500.000	0	-	0,00%	50.000	-
01/07/2019	2.500.000	0	-	0,00%	50.000	-
01/01/2020	2.500.000	0	-	0,00%	50.000	-
01/07/2020	2.500.000	0	-	0,00%	50.000	-
01/01/2021	1.875.000	1	625.000	25,00%	37.500	12.500
01/07/2021	1.250.000	2	625.000	50,00%	25.000	12.500
01/01/2022	625.000	3	625.000	75,00%	12.500	12.500
01/07/2022	-	4	625.000	100,00%	-	12.500

\*\*\*

\*\*\*

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO B**  
**«ISAIA & ISAIA S.P.A. – 5,60% 2015- 2020»**  
**DI NOMINALI EURO 5.000.000,00**  
**CODICE ISIN IT0005123168**

**ISAIA & ISAIA S.p.A.**  
**società per azioni**  
**con sede legale in Via Luca Giordano, 15, Napoli (NA)**  
**capitale sociale pari ad Euro 1.200.000 i.v.**  
**codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli 05212370638**  
**R.E.A. 426009**

*Il presente prestito costituito da titoli obbligazionari è regolato dai seguenti termini e condizioni (il “Regolamento del Prestito B”) e, per quanto quivi non specificato, dall’articolo 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.*

## **1. Definizioni**

Nel presente Regolamento del Prestito B le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito attribuito:

“**Ammortamenti**” indica la somma del valore degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali ed immateriali, calcolati in conformità ai principi contabili nazionali italiani.

“**Agente per il Calcolo**” indica la società Emittente.

“**Agenzia di Rating**” si intende CRIF S.p.A. con sede in Bologna, via Fantin, 1-3.

“**Articolo**” indica un articolo del presente Regolamento del Prestito B.

“**Assemblea dei Portatori dei Titoli B**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 21.

“**Attestazione di Conformità**” si intende la dichiarazione che l’Emittente è tenuto a rendere disponibile, a ciascuna Data di Calcolo e che sarà sottoscritta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente e dalla società di revisione incaricata della revisione contabile del Bilancio e del Consolidato.

“**Beni**” indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali detenuti dalla società stessa, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni e strumenti finanziari.

“**Bilancio**” indica il bilancio d’esercizio dell’Emittente al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto a revisione ai sensi dell’art 14 del D.Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte di PricewaterhouseCoopers (PwC).

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6.

“**Comunicazione di Rimborso Anticipato**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli B*).

“**Comunicazione di Variazione Tasso**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*).

“**Comunicazione di Violazione dei Parametri Finanziari**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*).

“**Consolidato**” indica il bilancio consolidato dell’Emittente al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto a revisione ai sensi dell’art 14 del D.Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte di PricewaterhouseCoopers (PwC).

“**Crediti Verso Collegate**” indica la voce B.III.2.b. Crediti vs imprese del bilancio individuale dell’Emittente.

“**Data di Calcolo**” indica la data in cui sono calcolati e verificati i Parametri Finanziari, intendendosi il 15 luglio di ogni anno, a partire dal 15 luglio 2016, fermo restando che se tali date cadranno in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, saranno posticipate al Giorno Lavorativo immediatamente seguente.

“**Data di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5.

“**Data di Pagamento**” significa la Prima Data di Pagamento e, successivamente ad essa, il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno, fermo restando che, laddove una Data di Pagamento dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, sempre che tale spostamento non determini uno spostamento al mese successivo, nel qual caso la Data di Pagamento cadrà nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente all’originaria data di pagamento, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico dei Portatori dei Titoli B, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Modified Following Business Day Convention Unadjusted*).

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica a seconda dei casi (i) la data indicata nella richiesta di rimborso anticipato obbligatorio inviata all’Emittente ai sensi dell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli B*) ovvero (ii) la data indicata nella comunicazione di rimborso anticipato facoltativo inviata dall’Emittente ai Portatori dei Titoli B (od al Rappresentante Comune, ove nominato) ai sensi dell’Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*).

“**Data di Scadenza**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 6.

“**Deliberazione di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 16.

“**EBITDA**” indica il Risultato Operativo al lordo degli Ammortamenti e Svalutazioni (Voce B - 10 del conto economico corrispondente alla voce dell’articolo 2425 del codice civile) sulla base dello schema di conto economico del Consolidato, predisposto in conformità ai principi contabili nazionali italiani e tenendo in considerazione il periodo di 12 mesi antecedenti alla Data di Pagamento appena trascorsa.

“**Emittente**” indica ISAIA & ISAIA S.p.A., con sede in con sede legale in Via Luca Giordano, 15, Napoli (NA), capitale sociale pari ad Euro 1.200.000 i.v., codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli 05212370638, R.E.A. 426009.

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette influiscano negativamente, in modo sostanziale, sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l’attività dell’Emittente in modo tale da compromettere la capacità dell’Emittente stessa di adempiere alle proprie obbligazioni circa il servizio del debito derivante dal Prestito B.

“**Evento di Variazione del Tasso**” indica, in relazione ad una Data di Calcolo, il superamento di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari determinato da uno scostamento in eccesso del valore indicato nell’Articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*), paragrafo (viii) e che non costituisca un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari, restando inteso che, qualora il relativo scostamento permanga, tale permanenza non determina un’ulteriore variazione del Tasso di Interesse.

“**Evento di Violazione dei Parametri Finanziari**” indica la violazione, ad almeno due Date di Calcolo consecutive, del valore di uno dei due Parametri Finanziari indicati nell’Articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*) paragrafo (viii).

“**Evento Rilevante**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9.

“**Famiglia Isaia**” si intendono congiuntamente Isaia Corrado, Isaia Enrico, Isaia Massimiliano, Isaia Gianluca, Isaia Alessandra, Spezie Maria, Isaia Barbara, Isaia Daniela, Isaia Sabrina ed i discendenti di ciascuno di essi.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte al pubblico per l’esercizio della loro normale attività sulla piazza di Milano ed in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System* (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro.

“**Gruppo**” indica l’Emittente e le società dalla stessa controllate o che la controllano ai sensi del comma 1, n. 1) e 2) dell’articolo 2359 del Codice Civile.

“**Indebitamento Consentito**” indica l’Indebitamento Esistente maggiorato del 20% per cento in ogni sua parte.

“**Indebitamento Esistente**” indica, in relazione all’Emittente, l’Indebitamento Finanziario esistente alla Data di Emissione risultante dal Consolidato dell’Emittente chiuso al 31/12/2014, pari ad Euro 14,802 milioni per la parte a) dell’ “Indebitamento Finanziario” e pari ad Euro 16,944 milioni per la parte b), c) e d) dell’ “Indebitamento Finanziario”, oltre all’indebitamento Finanziario derivante dalla presente operazione e dall’emissione del Prestito A.

“**Indebitamento Finanziario**” indica, in relazione all’Emittente, qualsiasi indebitamento, ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

- a) qualsiasi tipo di finanziamento (comprese, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di indebitamento di quasi equity nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui l’Emittente sia l’associante o derivante da qualsiasi altra operazione avente l’effetto economico di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri od indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione di crediti originati dall’Emittente, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento o prestito e dalla natura del rapporto contrattuale;
- b) qualsiasi obbligo di indennizzo o contro indennizzo assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento o prestito o altro debito in qualunque forma assunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e strumenti finanziari), compreso, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualsiasi indennizzo, obbligazione, lettera di credito stand by e documentale, nonché qualsiasi garanzia;
- c) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l’acquisizione delle attività che costituiscono l’oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione;
- d) qualsiasi debito o passività, anche potenziale o condizionale, che possa derivare da fidejussioni o altre garanzie personali di natura simile, e lettere di patronage e simili, ivi incluse quelle che non debbano essere registrate o rilevate nei conti d’ordine o in altro modo nei conti annuali.

“**Interessi**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7.

“**Investitori Professionali**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 3.

“**Legge Fallimentare**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9.

“**Marchio**” si intende il marchio “Isaia Napoli” di titolarità dell’Emittente e registrato/rinnovato per il mercato Italia in data 16.01.2015 (classi 3, 9, 14, 18, 25), per il mercato Comunitario in data 15.04.2011.(classi 3, 9, 18, 25) e per quello Internazionale (inclusi Stati Uniti d’America) in data 16.01.2015 (classi 3, 9, 14, 18, 25) presso l’Ufficio Internazionale Brevetti. A1

“**Mercato ExtraMOT**” indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato “Extramot”.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Operazioni Consentite**” indica, in relazione all’Emittente, le seguenti operazioni che potranno essere fatte senza esplicita approvazione da parte dei Portatori dei Titoli B (e purché tali operazioni non determinino un Cambio di Controllo):

- (i) la Quotazione;
- (ii) operazioni caratterizzate da investimenti istituzionali nel capitale dell’Emittente che consistono nell’acquisizione temporanea, da parte di un investitore finanziario specializzato, di una quota di partecipazione al capitale dell’Emittente stessa, finalizzata alla realizzazione di un guadagno in conto capitale in un arco temporale medio/lungo (c.d. operazioni di *private equity*);
- (iii) operazioni societarie straordinarie realizzate esclusivamente tra società del Gruppo;
- (iv) operazioni di compravendita, trasferimento o disposizione di Beni qualora il valore cumulativo (somma algebrica) di dette operazioni nel corso di ciascun anno solare di durata del Prestito B sia inferiore ad Euro 1.000.000 e purché il relativo corrispettivo sia reinvestito nel core business dell’Emittente; a tali fini per valore dell’operazione si intende il valore di carico dei Beni dell’Emittente oggetto di vendita, trasferimento o disposizione iscritto nell’ultimo Consolidato dell’Emittente approvato antecedentemente alla relativa operazione, al netto del relativo ammortamento;
- (v) operazioni di acquisizione di partecipazioni in società che svolgano attività che siano conformi all’oggetto sociale dell’Emittente, nei limiti dei Parametri Finanziari e dell’Indebitamento Consentito.

“**Operazioni Vietate**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12.

“**Portatori dei Titoli B**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Parametri Finanziari**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12.

“**Patrimonio Netto o PN**” indica la somma algebrica delle seguenti voci desunte dal Consolidato: “Capitale sociale”, “Riserva soprapprezzo azioni”, “Riserve di Rivalutazione”, “Riserva legale”, “Riserva statutaria”, “Altre Riserve – distintamente indicate”, “Utili (perdite) portati a nuovo”, l’“Utile (Perdita) del Periodo” e versamenti in conto futuri aumenti di capitale sulla base della situazione patrimoniale - finanziaria dell’Emittente, predisposta in conformità ai principi contabili nazionali italiani.

“**Periodo di Interesse**” si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Emissione (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa).

“**Posizione Finanziaria Netta o PFN**” indica la somma algebrica delle seguenti voci (le lettere fanno riferimento alle corrispondenti voci dell’articolo 2424 del codice civile) desunte dal Consolidato:

- (+) D1 obbligazioni;
- (+) D2 obbligazioni convertibili;
- (+) D3 debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli interamente subordinati per capitale e interesse;
- (+) D4 debiti verso banche;
- (+) D5 debiti verso altri finanziatori;
- (+) D10 debiti verso imprese collegate limitatamente alla componente finanziaria;
- (+) impegni per canoni residui leasing (se non compresi nella voce D5 del passivo);

(+) effetti in scadenza;

(+) mark to market derivante da operazioni in derivati di tasso / cambio;

(-) C.IV disponibilità liquide.

“**Prestito A**” si intende l’emissione in data 27 luglio 2015 da parte dell’Emittente di obbligazioni ai sensi dell’articolo 2410 del codice civile per Euro 2.500.000.

“**Prestito B**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Prestito ai Soci**” si intende il prestito di denaro erogato dall’Emittente ai propri soci il quale ammonta, alla data del 31 dicembre 2014, ad Euro 450.736 (quale evidenziato nella posta Crediti vs. Altri del Consolidato).

“**Prima Data di Pagamento**” si intende il 1° gennaio 2016.

“**Quotazione**” indica l’operazione di quotazione delle azioni dell’Emittente su un mercato regolamentato ovvero su un mercato non regolamentato (inclusi sistemi multilaterali di negoziazione quale il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana).

“**Rappresentante Comune**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 21.

“**Regolamento del Mercato ExtraMOT**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall’8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

“**Regolamento del Prestito B**” indica il presente regolamento del Prestito B.

“**Regolamento Emittenti**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli emittenti.

“**Regolamento Intermediari**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli intermediari.

“**Richiesta di Rimborso Anticipato**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9.

“**Risultato Operativo**” indica la differenza tra il totale della voce contabile “*Valore della produzione*” ed il totale della voce contabile “*costi della produzione*”, sulla base dello schema di conto economico del Consolidato predisposto in conformità ai principi contabili nazionali italiani.

“**Segmento ExtraMOT PRO**” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni ed i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT).

“**Sito Internet**” si intende il sito internet di Anthilia Capital Partners SGR <http://www.anthilia.it/>.

“**Svalutazioni**” indica la somma del valore delle altre svalutazioni delle immobilizzazioni (diverse dagli Ammortamenti) e della svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide.

“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7.

“**Tasso di Interesse Iniziale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7.

“**Titoli B**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

“**Valore Nominale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Vincoli Ammessi**” indica, in relazione all’Emittente:

(a) i Vincoli Esistenti;

- (b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell'ambito dell'ordinaria attività della relativa società del Gruppo quale risultante dal vigente statuto;
- (c) i Vincoli costituiti, dopo la Data Emissione, su Beni per finanziare l'acquisizione degli stessi da parte della relativa società del Gruppo, purché il valore dei Beni gravati dai Vincoli non superi il valore dei Beni acquisiti;
- (d) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative.

“**Vincoli Esistenti**” indica i Vincoli esistenti alla Data di Emissione relativamente all’Emittente.

“**Vincolo**” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni dell’Emittente, a seconda del caso (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

## **2. Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei Titoli B**

Il presente Regolamento del Prestito B disciplina l’emissione di un prestito costituito da titoli obbligazionari (il “**Prestito B**”) da parte dell’Emittente.

Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) denominato «ISAIA & ISAIA S.p.A. – 5,60% 2015- 2020», è costituito da n. 100 titoli obbligazionari al portatore del valore nominale unitario di Euro 50.000 (cinquantamila/00) cadauno (il “**Valore Nominale**”) in taglio non frazionabile (i “**Titoli B**”).

I Titoli B saranno accentrati presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del “*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*” adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d’Italia e Consob del 24 dicembre 2010. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto i Titoli B (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I portatori dei Titoli B (i “**Portatori dei Titoli B**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi dei Titoli B stessi. E’ fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all’art. 83-*quinquies* del TUF.

## **3. Limiti di sottoscrizione e circolazione**

Il Prestito B è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria dei clienti professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi del Regolamento Intermediari (gli “**Investitori Professionali**”).

In caso di successiva circolazione dei Titoli B, non è consentito il trasferimento dei Titoli B stessi a soggetti che non siano Investitori Professionali.

I Titoli B sono emessi in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 100 del TUF ed all’articolo 34-*ter* del Regolamento Emittenti.

I Titoli B, inoltre, non sono stati né saranno registrati ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione dei Titoli B non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita dei Titoli B in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall’Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva

circolazione dei Titoli B; ovvero (ii) qualora le leggi ed i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione dei Titoli B medesimi.

La circolazione dei Titoli B avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili ai titoli obbligazionari.

#### **4. Prezzo di emissione**

Ciascun Titolo è emesso al 100% del Valore Nominale, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per i Portatori dei Titoli B.

#### **5. Data di Emissione e Data di Godimento**

Il Prestito B è emesso il 27 luglio 2015 (la “**Data di Emissione**”) e ha godimento a partire dalla stessa Data di Emissione (“**Data di Godimento**”).

#### **6. Durata**

Il Prestito B ha una durata sino al 1° luglio 2020 (la “**Data di Scadenza**”), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli B*) o Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*).

#### **7. Interessi**

I Titoli B sono fruttiferi di interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli B*) o nel successivo Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*) al tasso fisso nominale annuo lordo (il “**Tasso di Interesse**”) pari al:

- (i) prima del verificarsi di un Evento di Variazione del Tasso, al 5,6% (cinque virgola sessanta per cento) (il “**Tasso di Interesse Iniziale**”);
- (ii) a partire dal Periodo di Interessi in corso alla Data di Calcolo nella quale si sia rilevato un Evento di Variazione del Tasso, il Tasso di Interesse Iniziale maggiorato dello 0.5% (zerovirgolacinque per cento);
- (iii) a partire dal Periodo di Interessi in corso alla Data di Calcolo nella quale i Parametri Finanziari siano ripristinati al valore indicato nell’Articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*) paragrafo (viii) che segue, il Tasso di Interesse Iniziale.

Ai fini del calcolo del Tasso di Interesse, i Parametri Finanziari saranno calcolati e verificati a ciascuna Data di Calcolo, con riferimento ai dati risultanti dal Consolidato chiuso il 31 dicembre precedente la relativa Data di Calcolo.

L’Emittente renderà disponibile, mediante pubblicazione sul Sito Internet, ad ogni Data di Calcolo nel corso della durata del Prestito B un’Attestazione di Conformità contenente, tra l’altro, i dati relativi al rispetto dei Parametri Finanziari con riferimento ai dati risultanti dal Consolidato chiuso il 31 dicembre precedente la relativa Data di Calcolo.

Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a decorrere dalla Prima Data di Pagamento.

Ciascun Titolo cesserà di maturare Interessi alla prima tra le seguenti date:

- (i) la Data di Scadenza; e
- (ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli B*) ovvero dell’Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*), la Data di Rimborso Anticipato;

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l’Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito B in conformità con il presente Regolamento del Prestito B, i Titoli B, ai sensi dell’articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi limitatamente alla quota non rimborsata ad un tasso pari al Tasso di Interesse.

L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall'Agente per il Calcolo moltiplicando il Valore Nominale di ciascun Titolo per il Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli Interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi compreso nel relativo Periodo di Interessi sulla base della convenzione *Actual/Actual (ICMA)*.

## 8. Rimborso

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli B*) e nel successivo Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*), il Prestito B sarà rimborsato tramite ammortamento, alla pari, a partire dalla Data di Pagamento che cade il 1° gennaio 2018 e ad ogni successiva Data di Pagamento, fino alla Data di Scadenza (inclusa), così come indicato dalla tabella di cui all'allegato A.

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore dei Portatori dei Titoli B.

## 9. Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli B

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un “**Evento Rilevante**”:

- (i) **Cambio di controllo:** il verificarsi di un qualsiasi evento o circostanza in conseguenza della quale la somma complessiva delle partecipazioni nel capitale sociale dell'Emittente detenute direttamente o indirettamente dalla Famiglia Isaia (i) salvo quanto previsto ai successivi (ii) e (iii), risulti inferiore al 100%; (ii) risulti inferiore al 67% a seguito di operazioni di aumento di capitale a pagamento con ingresso di soggetti terzi alla Famiglia Isaia (operazioni che non costituiranno, pertanto Cambio di Controllo fino a quando non eccedano il 33% del capitale dell'Emittente); ovvero (iii) risulti inferiore al 67% a seguito di operazioni di cessione da parte di Spezie Maria, Isaia Barbara, Isaia Daniela, Isaia Sabrina di partecipazioni a favore di terzi alla Famiglia Isaia (operazioni che non costituiranno, pertanto, Cambio di Controllo fino a quando non eccedano il 33% del capitale dell'Emittente).
- (ii) **Mancato pagamento:** il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione ai Titoli B, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 30 (trenta) giorni;
- (iii) **Mancato rispetto degli impegni:** mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti all'interno dell'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*) diverso dall'obbligo di rispettare i Parametri Finanziari previsto dall'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*) paragrafo (viii) che non dia origine ad un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 10 (dieci) giorni successivi all'invio di apposita comunicazione scritta da parte dei Portatori dei Titoli B (o dal Rappresentante Comune ove nominato);
- (iv) **Procedure concorsuali e crisi dell'Emittente e/o del Gruppo:** (a) l'avvio nei confronti dell'Emittente o di altra società del Gruppo di una procedura fallimentare o di altra procedura concorsuale mediante presentazione della relativa istanza, salvo che entro la data dell'udienza camerale di cui all'articolo 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la “**Legge Fallimentare**”), ovvero entro la prima data fissata dal giudice competente (a seconda del caso), l'Emittente o la relativa società del Gruppo fornisca evidenza che la relativa istanza è manifestamente infondata o temeraria, ovvero la domanda sia rinunciata e la procedura archiviata, o comunque dichiarata inammissibile o rigettata; o (b) il venir meno della continuità aziendale dell'Emittente o di altra società del Gruppo; o (c) il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente o di altra società del Gruppo, ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile che non sia sanata in conformità con i termini previsti nel medesimo articolo

2484 del Codice Civile; o (d) il deposito da parte dell'Emittente o di altra società del Gruppo presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare, ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare; o (e) la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare; o (f) l'avvio da parte dell'Emittente o di altra società del Gruppo di negoziati con anche uno solo dei propri creditori, al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento dei debiti di natura finanziaria (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare ovvero all'articolo 67, comma 3, lettera (d), della Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali, e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;

- (v) **Procedimenti di esecuzione:** l'esecuzione da parte dei creditori dell'Emittente o di altra società del Gruppo di un sequestro conservativo e/o giudiziario e/o confisca sui Beni dell'Emittente o di altra società del Gruppo che possa comportare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (vi) **Liquidazione:** l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con la quale si approvi:
  - a) la messa in liquidazione dell'Emittente; ovvero
  - b) la cessazione di tutta l'attività dell'Emittente; ovvero
  - c) la cessazione di una parte sostanziale dell'attività dell'Emittente.
- (vii) **Protesti, iscrizioni e trascrizioni:** l'elevazione nei confronti dell'Emittente o di altra società del Gruppo di protesti cambiari, protesti di assegni, iscrizioni di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli, il cui valore sia superiore ad Euro 250.000 (duecentocinquantamila/00);
- (viii) **Invalidità o illegittimità:** il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi di pagamento dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito B ovvero il Regolamento del Prestito B divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;
- (ix) **Delisting:** l'adozione di un atto o provvedimento causato dall'Emittente la cui conseguenza sia l'esclusione dei Titoli B dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO; resta inteso che si intenderà come causato dall'Emittente un atto o provvedimento che abbiano le conseguenze di cui sopra qualora l'Emittente non si conformi a quanto previsto dall'atto o provvedimento che indichino differenti ed equipollenti forme di negoziazione.
- (x) **Cross default dell'Emittente:**
  - (i) il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dai Titoli B) derivanti da qualsiasi indebitamento finanziario dell'Emittente o della relativa società del Gruppo, fatto salvo il periodo di grazia eventualmente applicabile e a condizione che l'importo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro 250.000 (duecentocinquantamila/00);
  - (ii) una qualsiasi obbligazione di pagamento dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo (diverse da quelle nascenti dai Titoli B) venga dichiarata "dovuta" od "esigibile" prima della sua naturale scadenza contrattuale a causa di un evento di inadempimento da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo a qualunque titolo dichiarato da altro creditore e a condizione che (i) l'importo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro 250.000 (duecentocinquantamila/00) e (ii) detto creditore non abbia rinunciato espressamente a tale dichiarazione entro 15 giorni dalla stessa mediante atto scritto;

- (xi) **Evento Pregiudizievole Significativo:** il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo a cui non venga posto rimedio entro 10 giorni dalla richiesta per iscritto fatta dai Portatori dei Titoli B o del Rappresentante Comune, ove nominato;
- (xii) **Certificazione dei Bilanci:** la società di revisione incaricata della revisione del Bilancio e del Consolidato non abbia proceduto alla certificazione del suddetto documento contabile per impossibilità di esprimere un giudizio, ovvero abbia sollevato rilievi di particolare gravità in relazione allo stesso.
- (xiii) **Cessione dei beni:** la cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile;
- (xiv) **Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari:** il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;

Al verificarsi di un Evento Rilevante, i Portatori dei Titoli B avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato dei Titoli B all'Emittente (tramite il Rappresentante Comune, ove nominato) con richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo posta elettronica certificata, almeno 20 (venti) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato.

Tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione ai Titoli B, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato.

L'Emittente si impegna a tal fine a comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli B e al Rappresentante Comune, ove nominato, qualsiasi variazione della seguente PEC [isaiaeisai@pec.it](mailto:isaiaeisai@pec.it), restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della suddetta comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare ai Portatori dei Titoli B l'avvenuta ricezione di richieste di rimborso anticipato con l'indicazione specifica (i) dell'evento che, sulla base di detta richiesta, avrebbe determinato una causa di rimborso anticipato dei Titoli B e (ii) della Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli B*) avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato in relazione ai Titoli B fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per i Portatori dei Titoli B.

## **10. Rimborso anticipato a favore dell'Emittente**

L'Emittente si riserva la facoltà di procedere, in coincidenza alle Date di Pagamento che cadono il 1° gennaio 2018 ed il 1° luglio 2018, al rimborso anticipato, anche parziale (in tal caso per un minimo di Euro 500.000), dei Titoli B.

Nel caso in cui l'Emittente intenda procedere al rimborso anticipato dei Titoli B totale o parziale, tale rimborso sarà esercitato nei confronti dei Portatori dei Titoli B al 102,5% del Valore Nominale e comprenderà il rateo di interessi eventualmente maturato fino alla relativa Data di Rimborso Anticipato, fermo restando che avverrà *pari passu e pro rata* con riferimento a tutti i Titoli B.

Il rimborso anticipato, anche parziale, dovrà essere preceduto da un preavviso ai Portatori dei Titoli B da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata a.r. al Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero mediante pubblicazione sul Sito del Socio, entrambe da effettuarsi almeno 90 (novanta) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato.

## **11. Status dei Titoli B**

I Titoli B costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni

generali inderogabili di legge o godano di privilegio o garanzia antecedentemente alla Data di Emissione.

I Titoli B non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, ai Portatori dei Titoli B non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

## 12. Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito B, senza pregiudizio per le altre disposizioni del Regolamento del Prestito B, l'Emittente si impegna nei confronti dei Portatori dei Titoli B a:

- (i) (a) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli B qualsiasi modifica dell'oggetto sociale dell'Emittente in modo tale che questo determini un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente e (b) non cessare né modificare l'oggetto sociale dell'Emittente in modo tale da consentire un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente; (c) non realizzare investimenti di qualsiasi natura in attività diverse da e comunque non collegate con l'attività da esso esercitata alla Data di Emissione in misura tale da determinare un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente; (d) non modificare la propria forma giuridica;
- (ii) ad eccezione delle Operazioni Consentite, non approvare né compiere operazioni di acquisizione di partecipazioni nel capitale sociale di altra società o altri enti, né operazioni di acquisizione di aziende o rami d'azienda, né operazioni di fusione o scissione, né operazioni di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, né operazioni di costituzione di uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del Codice Civile (le “**Operazioni Vietate**”);
- (iii) fare in modo che i Crediti netti verso società collegate all'Emittente ma fuori del perimetro del Consolidato, per tutta la durata del Prestito B, non determinino un'esposizione creditoria dell'Emittente superiore al limite massimo di Euro 50.000;
- (iv) non effettuare e far sì che non siano effettuate operazioni di riduzione del capitale sociale dell'Emittente salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge;
- (v) nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, far sì che, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente nella misura pari a quello esistente alla Data di Emissione, nei termini previsti dalla legge applicabile;
- (vi) rendere disponibili, attraverso il Sito Internet, ai Portatori dei Titoli B, ed al Rappresentante Comune ove nominato, i seguenti documenti riferiti ad esso secondo la seguente tempistica:
  - a) trimestralmente, entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre ed il 31 gennaio di ogni anno:
    - indicazione della Posizione Finanziaria Netta;
    - indicazione del fatturato del trimestre a carattere gestionale da inizio di ciascun anno con riferimento al Consolidato;
    - eventuali ulteriori informazioni rilevanti circa l'andamento dell'Emittente e del Gruppo;
  - b) entro il 15 settembre ed il 15 marzo di ogni anno, la situazione economico-patrimoniale semestrale dell'Emittente e del Gruppo contenente:
    - situazione economico-patrimoniale consolidata del Gruppo al 30 giugno da gestionale con commento sulle relative poste contabili, approvata dal CdA;
    - descrizione qualitativa (con riferimento al semestre precedente) dell'andamento del Gruppo;

- una relazione sul monitoraggio cambi da parte del collegio sindacale.
- (vii) rendere disponibili, attraverso il Sito Internet, ai Portatori dei Titoli B, ed al Rappresentante Comune ove nominato, annualmente, entro 15 giorni dalla relativa approvazione, i seguenti documenti relativi all'Emittente ed al Gruppo:
- Bilancio e Consolidato al 31 dicembre, completo del prospetto dei flussi di cassa, della nota integrativa e della relazione sulla gestione;
  - relazione della società di revisione relativa al Bilancio e Consolidato; e
  - relazione del collegio sindacale dell'Emittente relativa al Bilancio ed al Consolidato.
- (viii) far sì che, a ciascuna Data di Calcolo e con riferimento ai dati risultanti dal Consolidato chiuso il 31 dicembre precedente tale Data di Calcolo, siano rispettati i seguenti parametri finanziari (i “**Parametri Finanziari**”):
- PFN/PN  $\leq$  2.5
- PFN/EBITDA  $\leq$  4
- (ix) Rimane inteso che il superamento dei Parametri Finanziari che non costituisca un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari, non costituirà una causa di rimborso anticipato del Prestito B, ma costituirà esclusivamente un Evento di Variazione del Tasso con conseguenti ricadute unicamente sul Tasso di Interesse applicabile, come stabilito nell'Articolo 7 (*Interessi*);
- (x) non costituire alcun Vincolo ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
- (xi) a rispettare tutte le leggi e regolamenti pertinenti l'attività da esso svolta in tutte le sedi e paesi in cui opera in tutti gli aspetti sostanziali (ivi incluse le norme antiriciclaggio, le norme antiterrorismo e le norme per la prevenzione di reati fiscali);
- (xii) astenersi dal contrarre alcun Indebitamento Finanziario diverso dall'Indebitamento Consentito;
- (xiii) pubblicare sul Sito Internet, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla Data di Emissione, i bilanci di esercizio relativi agli ultimi due esercizi annuali precedenti la Data di Emissione, dei quali almeno l'ultimo bilancio sia sottoposto a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010;
- (xiv) fornire all'Agenzia di Rating entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla disponibilità dei dati relativi ai documenti menzionati alla precedente lettera (vii) tutte le informazioni e i documenti ragionevolmente richiesti e prestare la massima collaborazione possibile (consentendo tra l'altro all'Agenzia di Rating di effettuare visite nell'azienda dell'Emittente) affinché l'Agenzia di Rating possa effettuare il monitoraggio su base annuale del *rating* attribuito all'Emittente stessa;
- (xv) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli B e al Rappresentante Comune, ove nominato, (a) l'avvenuto accadimento di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa ragionevolmente causare un Evento Pregiudizievole Significativo, e più in generale, l'accadimento di ogni altro evento che possa ragionevolmente determinare l'insorgere di un Evento Pregiudizievole Significativo nonché (b) tutte le informazioni necessarie affinché i Portatori di Titoli B possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti;
- (xvi) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli B e al Rappresentante Comune, ove nominato l'insorgere di procedimenti giudiziari di qualsivoglia natura e/o di procedimenti iniziati

- dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dell’Emittente e/o di altra società del Gruppo che possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xvii) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli B e al Rappresentante Comune, ove nominato il verificarsi di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dall’Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito B e/o di qualsiasi Evento Rilevante;
  - (xviii) non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione dei Titoli B dalle negoziazioni, sul Segmento ExtraMOT PRO (cd. *delisting*), né permettere o consentire tale esclusione;
  - (xix) porre in essere ogni attività allo stesso richiesta affinché i Titoli B siano ammessi alla negoziazione sul Segmento ExtraMot Pro ed osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale i Titoli B verranno negoziati, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l’esclusione dei Titoli B stessi dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO per decisione di Borsa Italiana;
  - (xx) rispettare diligentemente tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata dei Titoli B;
  - (xxi) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli B e al Rappresentante Comune, ove nominato l’eventuale sospensione e/o la revoca dei Titoli B dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO su provvedimento di Borsa Italiana;
  - (xxii) fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dai Titoli B mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle altre obbligazioni di pagamento, presenti e future, non subordinate e chirografarie dell’Emittente;
  - (xxiii) far sì che tutti i propri libri sociali siano corretti, veritieri, accurati, esatti e non fuorvianti in ogni aspetto rilevante, nonché siano regolarmente tenuti in conformità alle leggi ed ai principi contabili applicabili;
  - (xxiv) fare tutto quanto possibile al fine di mantenere in vigore le autorizzazioni, i brevetti, i permessi o le licenze necessari per lo svolgimento delle attività facenti parte del core business così come le stesse vengono condotte alla Data di Emissione;
  - (xxv) non procedere, alla costituzione di patrimoni separati né richiedere finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e segg. e 2447-decies del Codice Civile;
  - (xxvi) rendere disponibile l’Attestazione di Conformità ai termini ed alle condizioni di cui al precedente Articolo 7;
  - (xxvii) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli B (i) qualsiasi variazione del Tasso di Interesse, entro 10 Giorni Lavorativi dal verificarsi di tale evento (tale comunicazione, la “**Comunicazione di Variazione Tasso**”), nonché (ii) qualsiasi Evento di Violazione dei Parametri Finanziari entro 10 Giorni Lavorativi dal verificarsi di tale evento (tale comunicazione, la “**Comunicazione di Violazione dei Parametri Finanziari**”);
  - (xxviii) non permettere, qualora una delle seguenti operazioni sia in grado di pregiudicare gli obblighi dell’Emittente, che alcuna società controllata assuma obblighi (o gravami) che:
    - (i) limitino il diritto dell’Emittente di pagare dividendi od effettuare altre distribuzioni;
    - (ii) non permettano alla società controllata di rispettare qualsiasi tipo di obbligazione di carattere finanziario contratta nei confronti dell’Emittente;
    - (iii) non permettano alla società controllata di trasferire i suoi Beni all’Emittente;
  - (xxix) garantire, anche attraverso opportune coperture assicurative, l’integrità delle proprie strutture, Beni, assets od altre componenti del proprio business rispetto a rischi giudicati di impatto significativo per la continuità aziendale;
  - (xxx) astenersi, e fare in modo che le società del Gruppo si astengano, da approvare o porre in essere operazioni di acquisto di azioni proprie od effettuare altre operazioni di questo genere (comprese operazioni di *total return swap* legate a proprie azioni);

- (xxxix) porre in essere ogni attività necessaria al mantenimento dell'attuale assetto organizzativo relativamente ai diversi manager in posizione chiavi alla data odierna, con particolare riferimento a Gianluca Isaia, Enrico Isaia, Massimiliano Isaia, Alessandra Isaia, e garantire, in caso di cambio del management, sostanzialmente le medesime condizioni di professionalità e competenza dei profili manageriali sostituiti;
- (xxxixii) non procedere al cambio della società di revisione incaricata alla Data di Emissione (essendo PricewaterhouseCoopers (PwC)) senza il preventivo consenso dei Portatori dei Titoli B;
- (xxxixiii) astenersi dal concedere finanziamenti ai propri soci sotto qualsiasi forma ulteriori rispetto al Prestito ai Soci.
- (xxxixiv) far sì che i soci dell'Emittente, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, eleggano, non appena si renda necessario sostituire od integrare il collegio sindacale dell'Emittente, un membro del collegio sindacale dell'Emittente scelto tra una lista di 5 soggetti che saranno indicati dai Portatori dei Titoli B;
- (xxxixv) destinare a rimborso del Prestito B gli importi rivenienti dalla cessione di punti vendita che non vengano reimpiegati per l'acquisto di nuovi punti vendita entro dodici mesi dal relativo incasso.
- (xxxixvi) astenersi dal disporre del Marchio o comunque dal creare sullo stesso diritti reali o personali a favore di terzi per tutta la durata del Prestito B.
- (xxxixvii) fare sì che (i) il management dell'Emittente sia disponibile per un incontro su base trimestrale in concomitanza con la fornitura delle informazioni trimestrali di cui al precedente Articolo 12 (vi) (a) (o, alternativamente, per una conference call, con medesima cadenza) con i Portatori dei Titoli B; e che (ii) il presidente del collegio sindacale dell'Emittente sia disponibile annualmente per un incontro con i Portatori dei Titoli B;
- (xxxixviii) utilizzare i fondi derivanti dalla sottoscrizione dei Titoli B per finanziare i programmi di crescita e in particolare l'apertura di punti vendita diretti, astenendosi, in ogni caso, dall'utilizzare tali fondi per il rifinanziamento e/o rimborso di alcun indebitamento finanziario.

### **13. Parametri Finanziari**

#### **13.1. Superamento dei Parametri Finanziari**

Qualora ad una Data di Calcolo l'Emittente ritenga che si sia verificato un Evento di Variazione del Tasso ovvero un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari, ne darà pronta comunicazione ai Portatori dei Titoli B e al Rappresentante Comune ove nominato mediante l'Attestazione di Conformità.

### **14. Servizio del prestito**

Il pagamento del Tasso di Interesse ed il rimborso del capitale dei Titoli B saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

### **15. Ammissione alla negoziazione**

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli B sul Segmento ExtraMOT PRO.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni dei Titoli B sul Segmento ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

### **16. Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli B**

L'emissione dei Titoli B è stata deliberata dall'assemblea degli azionisti e dal consiglio di amministrazione dell'Emittente con delibere del 14 luglio 2015 (le “**Deliberazioni di Emissione**”).

#### **17. Modifiche**

Senza necessità del preventivo assenso dei Portatori dei Titoli B, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito B le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori dei Titoli B e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi, e che le stesse vengano prontamente comunicate ai Portatori dei Titoli B secondo le modalità previste all'Articolo 23 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito B potranno essere modificate dall'Emittente previo consenso scritto dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli B.

#### **18. Termine di prescrizione e decadenza**

I diritti dei Portatori dei Titoli B si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli Interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui i Titoli B sono divenuti rimborsabili.

#### **19. Regime fiscale**

Sono a carico dei Portatori dei Titoli B unicamente le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili ai Titoli B e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

I Portatori dei Titoli B sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei Titoli B.

#### **20. Agente di calcolo**

Le funzioni dell'agente di calcolo saranno svolte dall'Emittente. L'eventuale mutamento dell'agente di calcolo sarà comunicato mediante avviso pubblicato secondo quanto previsto al successivo Articolo 23 (*Varie*).

I calcoli e le determinazioni dell'agente di calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti dei Portatori dei Titoli B.

#### **21. Assemblea dei Portatori dei Titoli B**

I Portatori dei Titoli B per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la “**Assemblea dei Portatori dei Titoli B**”).

Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli B e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito B.

Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente.

In conformità con l'articolo 2415 del Codice Civile, l'Assemblea dei Portatori dei Titoli B delibera (con le maggioranze previste dall'articolo 2415 del Codice Civile):

- (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il “**Rappresentante Comune**”);
- (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito B;

- (c) sulla proposta di concordato;
- (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e
- (e) sugli altri oggetti di interesse comune dei Portatori dei Titoli B.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.

## **22. Legge applicabile e giurisdizione**

Il Prestito B è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito B ovvero al presente Regolamento del Prestito B che dovesse insorgere tra l'Emittente e i Portatori dei Titoli B sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

## **23. Varie**

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente ai Portatori dei Titoli B saranno considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione sul Sito Internet al seguente indirizzo <http://www.anthilia.it/>, e nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT. Ove nominato tutte le comunicazioni con i Portatori dei Titoli B potranno essere effettuate anche per il tramite del Rappresentante Comune.

Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare determinate comunicazioni ai Portatori dei Titoli B anche tramite Monte Titoli.

La sottoscrizione o l'acquisto dei Titoli B comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito B che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

I Titoli B che verranno sottoscritti da Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. per conto del fondo di investimento Anthilia BIT - Bond Impresa e Territorio, sono assistiti dalla Linea di Credito di Firma per il sostegno delle Piccole e Medie Imprese denominata "InnovFin Sme Guarantee Facility" con il supporto finanziario dell'Unione Europea ai sensi del programma "Horizon 2020 Financial Instruments".

L'Emittente prende atto che il Fondo Europeo degli Investimenti ed i suoi rappresentanti, la Banca Europea degli Investimenti, la Corte dei Revisori dell'Unione Europea, la Commissione Europea ed i suoi rappresentanti (incluso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)) e qualsiasi altra istituzione o organismo dell'Unione Europea, che è legittimata a verificare l'uso della Garanzia nel contesto del programma "*InnovFin SME Guarantee Facility*" e qualsiasi altro organismo debitamente autorizzato ai sensi della legge applicabile che è legittimato a svolgere attività di revisione e controllo (congiuntamente, i "**Soggetti Rilevanti**") avranno il diritto di svolgere revisioni e controlli e di richiedere informazioni con riguardo a questo contratto ed alla sua stipula. L'Emittente permetterà a ciascun Soggetto Rilevante di eseguire controlli e ispezioni relativi all'attività d'impresa, ai libri e alle registrazioni dell'Emittente. In considerazione del fatto che tali controlli potrebbero svolgersi presso gli uffici dell'Emittente, quest'ultima permetterà a ciascun Soggetto Rilevante l'accesso presso i detti uffici durante le normali ore d'ufficio.

**ALLEGATO A**  
**PIANO DI RIENTRO**

Data	Piano di ammortamento				Piano di	
	Valore Nominale Residuo	Numero Rata Capitale	Rimborso quota capitale	% di rimborso quota capitale cumulata	Valore Nominal e Residuo singola Obbligazione	Rimborso quota capitale singola Obbligazione
	5.000.000				50.000	
01/01/2016	5.000.000	0	-	0,00%	50.000	-
01/07/2016	5.000.000	0	-	0,00%	50.000	-
01/01/2017	5.000.000	0	-	0,00%	50.000	-
01/07/2017	5.000.000	0	-	0,00%	50.000	-
01/01/2018	4.200.000	1	800.000	16,00%	42.000	8.000
01/07/2018	3.400.000	2	800.000	32,00%	34.000	8.000
01/01/2019	2.550.000	3	850.000	49,00%	25.500	8.500
01/07/2019	1.700.000	4	850.000	66,00%	17.000	8.500
01/01/2020	850.000	5	850.000	83,00%	8.500	8.500
01/07/2020	- 0	6	850.000	100,00%	- 0	8.500

\*\*\*

## **8. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITÀ**

### **8.1 Domanda di ammissione alle negoziazioni**

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT. La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle linee guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

### **8.2 Altri mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione**

Alla data del presente Documento di Ammissione, le Obbligazioni non sono quotate in alcun altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o equivalente italiano o estero né l'Emittente prevede, allo stato, di presentare domanda di ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione diversi dal Mercato ExtraMOT.

### **8.3 Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario**

Si segnala che non sono presenti soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari sul mercato secondario.

\*\*\*

## 9. REGIME FISCALE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI

*Le informazioni riportate di seguito costituiscono una sintesi del regime fiscale applicabile all'acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Obbligazioni ai sensi della legislazione tributaria vigente in Italia. Quanto segue non rappresenta una analisi completa di tutti gli aspetti fiscali che possono essere rilevanti in relazione alla decisione di acquistare, possedere o vendere le Obbligazioni né si occupa delle conseguenze fiscali applicabili a tutte le categorie di potenziali sottoscrittori delle Obbligazioni, alcuni dei quali possono essere soggetti a una disciplina speciale. La descrizione che segue è fondata sulla legge vigente e sulla prassi esistente in Italia alla Data del Documento di Ammissione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi e rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia. Gli investitori sono tenuti a interpellare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali derivanti, secondo la legge italiana, la legge del paese nel quale sono considerati residenti ai fini fiscali e di ogni altra giurisdizione rilevante, dall'acquisto, dal possesso e dalla cessione delle Obbligazioni nonché dai pagamenti di interessi, capitale e, o altre somme derivanti dalle Obbligazioni. Sono a carico del Sottoscrittore le imposte e tasse presenti e future che sono o saranno dovute per legge sulle Obbligazioni e, o sui relativi interessi ed altri proventi. Di conseguenza, ogni pagamento effettuato dall'Emittente in relazione alle delle Obbligazioni sarà al netto delle ritenute applicabili ai sensi della legislazione di volta in volta vigente. In particolare si considerano a carico del Sottoscrittore tutte le imposte applicabili sugli interessi ed altri proventi dall'Emittente o da altri soggetti che intervengono nella corresponsione di detti interessi ed altri proventi, quale, a mero titolo di esempio, l'imposta sostitutiva di cui al Decreto 239.*

### 9.1 Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi delle Obbligazioni

Il Decreto 239 detta il regime fiscale applicabile, fra gli altri, agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili emessi da società di capitali diverse da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Tale regime si applica alle obbligazioni e titoli simili negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Il regime fiscale descritto nel presente paragrafo (“Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi delle Obbligazioni”) concerne esclusivamente la disciplina applicabile: (i) agli interessi ed altri proventi delle Obbligazioni in quanto negoziate/i sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT PRO o altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione ricompreso nella definizione di cui all'articolo 1 del Decreto 239; (ii) al Sottoscrittore che, avendo titolo secondo le leggi ed i regolamenti applicabili, acquista, detiene e/o vende le Obbligazioni in quanto negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT PRO o altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione ricompreso nella definizione di cui all'articolo 1 del Decreto 239.

A norma del Decreto 239, i pagamenti di interessi e degli altri proventi (ivi inclusa la differenza fra il prezzo di emissione e quello di rimborso) derivanti dalle Obbligazioni:

- (i) sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% e assolta a titolo definitivo, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono: (i) persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia; (ii) società di persone residenti ai fini fiscali in Italia che non esercitano attività commerciali; (iii) enti pubblici e privati residenti in Italia ai fini fiscali e diversi dalle società, che non

hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; (iv) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società e sono residenti in Italia ai fini fiscali.

In tali ipotesi, gli interessi e gli altri proventi derivanti dalle Obbligazioni non concorrono a formare la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi delle summenzionate persone fisiche, società ed enti.

L'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri soggetti indicati in appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

- (ii) sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% e assolta a titolo d'acconto, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali o enti pubblici e privati residenti in Italia ai fini fiscali, diversi dalle società, che detengano le Obbligazioni nell'esercizio di una attività commerciale. In tale caso, gli interessi ed altri proventi concorrono a formare il reddito d'impresa del percipiente e l'imposta sostitutiva può essere scomputata dall'imposta complessiva dovuta dallo stesso sul proprio reddito imponibile;
- (iii) non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono: (i) società di capitali residenti in Italia, società di persone che svolgono attività commerciale o stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali le Obbligazioni siano effettivamente connesse; (ii) fondi mobiliari italiani, SICAV, fondi pensione residenti in Italia di cui al D. Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993, come successivamente modificato dal D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e i fondi immobiliari italiani costituiti secondo l'art. 37 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e l'art. 14-bis della Legge n. 86 del 25 gennaio 1994; (iii) persone fisiche residenti in Italia che hanno affidato la gestione dei loro investimenti, incluso le Obbligazioni, a un intermediario finanziario italiano ed hanno optato per l'applicazione del c.d. regime del risparmio gestito in conformità all'art. 7 del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997 (ai fini della presente sezione, il **"Risparmio Gestito"**);
- (iv) non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono soggetti non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, a condizione che:
  - (a) questi ultimi (i) siano residenti in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, essendo inserito nella lista di cui al Decreto Ministeriale che deve essere pubblicato ai sensi dell'art. 168-bis del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e, sino all'entrata in vigore del detto nuovo Decreto, nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, come successivamente modificato, ovvero, in caso di investitori istituzionali ancorché privi di soggettività tributaria, a condizione che essi siano costituiti in uno dei predetti paesi, (ii) siano enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, o (iii) banche centrali straniere o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di uno stato straniero; e
  - (b) le Obbligazioni siano depositate direttamente o indirettamente presso: (i) una banca o una SIM residente in Italia; (ii) una stabile organizzazione in Italia di una banca o di una SIM non residente che intrattengono rapporti diretti in via telematica con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; o (iii) presso un ente o una società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione

accentrata dei titoli e intrattengono rapporti diretti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; e

- (c) per quanto concerne i soggetti indicati alla precedente lettera (a)(i), le banche o gli agenti di cambio menzionati alla precedente lettera (b) ricevano una autocertificazione dell'effettivo beneficiario degli interessi che attesti che il beneficiario economico è residente in uno dei predetti paesi. L'autocertificazione deve essere predisposta in conformità con il modello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2001, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 287 della G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001) e successivi aggiornamenti ed è valido fino a revoca da parte dell'investitore. L'autocertificazione non deve essere presentata qualora una dichiarazione equivalente (incluso il modello N. 116/IMP) è già stata presentata al medesimo intermediario; in caso di investitori istituzionali privi di soggettività tributaria, l'investitore istituzionale sarà considerato essere il beneficiario effettivo e l'autocertificazione rilevante sarà resa dal relativo organo di gestione; e
- (d) le banche o gli agenti di cambio menzionati alle lettere (b) e (c) che precedono ricevano tutte le informazioni necessarie ad identificare il soggetto non residente beneficiario effettivo delle Obbligazioni e tutte le informazioni necessarie al fine di determinare l'ammontare degli interessi che il detto beneficiario economico sia legittimato a ricevere.

Qualora le condizioni sopra indicate alle lettere (a), (b), (c) e (d) del punto (iv) non sono soddisfatte, il sottoscrittore delle Obbligazioni non residente in Italia è soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% sugli interessi ed altri proventi derivanti dalle Obbligazioni. In quest'ultimo caso, l'imposta sostitutiva può essere applicata in misura ridotta in virtù delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, se applicabili.

Le persone fisiche residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in regime di impresa e che hanno optato per il regime del Risparmio Gestito sono soggetti a un'imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 26% sul risultato maturato della gestione alla fine di ciascun esercizio (detto risultato includerà anche gli interessi e gli altri proventi maturati sulle Obbligazioni). L'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell'interesse del contribuente da parte dell'intermediario autorizzato.

Gli interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni, detenuti da società di capitali italiane, società di persone che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale, imprenditori individuali, enti pubblici e privati diversi dalle società che detengono le Obbligazioni in connessione con la propria attività commerciale nonché da stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali le Obbligazioni sono effettivamente connesse, concorrono a formare la base imponibile: (i) dell'imposta sul reddito delle società (IRES); o (ii) dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), oltre a quella delle addizionali in quanto applicabili; in presenza di determinati requisiti, i predetti interessi concorrono a formare anche la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Gli interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni percepiti dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) e da quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del Decreto Legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla Legge n. 649 del 25 novembre 1983 (c.d. "*Fondi Lussemburghesi Storici*") non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva. Il Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla Legge n. 10 del 26 febbraio 2011, ha

introdotto rilevanti modifiche al regime tributario dei fondi comuni di investimento italiani e dei Fondi Lussemburghesi Storici, abrogando il regime di tassazione sul risultato maturato della gestione del fondo ed introducendo la tassazione in capo ai partecipanti, nella misura del 26%, al momento della percezione dei proventi derivanti dalla partecipazione ai predetti fondi e su quelli realizzati in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote. Tale disciplina è applicabile ai fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano già disciplinati dall'articolo 9 della L. 23 marzo 1983, n. 77, alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84 e ai fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di cui all'articolo 11 della L. 14 agosto 1993, n. 344 (ai fini della presente sezione, i “**Fondi**”).

I fondi pensione italiani sono soggetti a una imposta sostitutiva del 20% sul risultato della gestione.

## 9.2 Trattamento ai fini delle imposte dirette delle plusvalenze realizzate sulle Obbligazioni

L'eventuale plusvalenza realizzata in caso di cessione ovvero rimborso delle Obbligazioni concorre alla determinazione del reddito d'impresa rilevante ai fini delle imposte sui redditi (e, in alcune circostanze, anche della base imponibile IRAP) ed è, pertanto, assoggettata a tassazione in Italia secondo le regole ordinarie, se il Sottoscrittore è:

- (a) una società commerciale italiana;
- (b) un ente commerciale italiano;
- (c) una stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti alla quale le Obbligazioni sono effettivamente connesse; o
- (d) una persona fisica residente in Italia che esercita un'attività commerciale alla quale le Obbligazioni sono effettivamente connesse.

In conformità al Decreto Legislativo n. 461 del 21 Novembre 1997, qualora il Sottoscrittore sia una persona fisica che non detiene le Obbligazioni in regime d'impresa, la plusvalenza realizzata dalla cessione ovvero dal rimborso delle Obbligazioni è soggetta ad una imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 26%. Secondo il c.d. regime della dichiarazione, che è il regime ordinario applicabile in Italia alle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche ivi residenti che detengono le Obbligazioni non in regime d'impresa, l'imposta sostitutiva è applicata cumulativamente sulle plusvalenze realizzate nel corso dell'esercizio, al netto delle relative minusvalenze, dal Sottoscrittore che detiene le Obbligazioni non in regime d'impresa. Le plusvalenze realizzate, al netto delle relative minusvalenze, devono essere distintamente indicate nella dichiarazione annuale dei redditi del Sottoscrittore. L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta dal Sottoscrittore mediante versamento diretto. Se l'ammontare complessivo delle minusvalenze è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto.

In alternativa al regime ordinario della dichiarazione, le persone fisiche italiane che detengono le Obbligazioni non in regime d'impresa possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva di ciascuna plusvalenza realizzata in occasione di ciascuna operazione di cessione o rimborso (c.d. “*regime del risparmio amministrato*”). La tassazione separata di ciascuna plusvalenza secondo il regime del risparmio amministrato è consentita a condizione che: (i) le Obbligazioni siano depositate presso banche italiane, società di intermediazione mobiliare (SIM) o altri intermediari finanziari autorizzati; e (ii) il sottoscrittore opti per il regime del risparmio amministrato con una comunicazione scritta. L'intermediario finanziario, sulla base delle informazioni comunicate dal contribuente, applica l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna operazione di vendita o rimborso delle Obbligazioni, al netto delle minusvalenze o perdite realizzate, trattenendo l'imposta sostitutiva dovuta dai proventi realizzati e spettanti al Sottoscrittore. Secondo il regime del

risparmio amministrato, qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi, gli importi delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi sono computati in deduzione, fino a loro concorrenza, dall'importo delle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.

Le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in regime di impresa e che hanno optato per il regime del c.d. Risparmio Gestito concorreranno a formare il risultato della gestione che sarà assoggettato a imposta sostitutiva, anche se non realizzato, al termine di ciascun esercizio. Se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi. L'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell'interesse del contribuente da parte dell'intermediario autorizzato. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.

Qualora il Sottoscrittore sia un Fondo, come sopra definito, le plusvalenze realizzate saranno incluse nel risultato di gestione del Fondo maturato alla fine di ciascun esercizio. Il Fondo non è soggetto ad alcuna tassazione sul predetto risultato, bensì l'imposta sostitutiva è dovuta con l'aliquota massima del 26% in occasione delle distribuzioni fatte in favore dei sottoscrittori delle quote del Fondo.

Le plusvalenze realizzate da sottoscrittori che sono fondi pensione italiani concorreranno alla determinazione del risultato complessivo della gestione che, a sua volta, è assoggettato ad una imposta sostitutiva nella misura del 20%.

L'imposta sostitutiva del 26% è applicabile, in presenza di determinate condizioni, alle plusvalenze realizzate dalla cessione o dal rimborso delle Obbligazioni da parte di persone fisiche o giuridiche non residenti in Italia e prive di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, se le Obbligazioni sono detenute in Italia.

Nonostante, secondo il disposto dell'art. 23 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse non sono soggette a tassazione in Italia a condizione che le Obbligazioni siano considerate "negoziare in mercati regolamentati" ai sensi dell'articolo 23, comma 1) lett. f) n. 2), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonostante siano detenute in Italia. L'esenzione si applica a condizione che l'investitore non residente presenti una autocertificazione all'intermediario autorizzato nella quale dichiari di non essere residente in Italia ai fini fiscali.

In ogni caso, i soggetti non residenti in Italia e beneficiari effettivi delle Obbligazioni, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, non sono soggetti a imposta sostitutiva in Italia sulle plusvalenze realizzate per effetto della cessione o del rimborso delle Obbligazioni, a condizione che siano residenti in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, essendo inserito nella lista di cui al Decreto Ministeriale che deve essere pubblicato ai sensi dell'art. 168-bis del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e, sino all'entrata in vigore del detto nuovo Decreto, nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, come successivamente modificato, ovvero, in caso di investitori istituzionali ancorché privi di soggettività tributaria, a condizione che essi siano costituiti in uno dei predetti paesi (articolo 5, comma 5, lettera a) del Decreto Legislativo n. 461 del 21 Novembre 1997); in tale caso, se i sottoscrittori non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, hanno optato per il regime del risparmio amministrato o per il regime del Risparmio Gestito, la non applicazione della imposta sostitutiva dipende dalla presentazione di una autocertificazione all'intermediario finanziario autorizzato che attesti il rispetto dei requisiti di cui sopra.

Infine e indipendentemente dalle previsioni di cui sopra, non saranno soggetti a imposta sostitutiva in Italia su ciascuna plusvalenza realizzata le persone fisiche o giuridiche non residenti in Italia e prive di una stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse che possono beneficiare del regime di una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni stipulata con la Repubblica Italiana, a condizione che le plusvalenze realizzate per effetto della cessione o del rimborso delle Obbligazioni siano soggette a tassazione esclusivamente nel paese di residenza del percettore; in questo caso se i sottoscrittori non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, hanno optato per il regime del risparmio amministrato o per il regime del Risparmio Gestito, la non applicazione della imposta sostitutiva dipende dalla presentazione all'intermediario finanziario autorizzato di appropriata documentazione che includa anche una dichiarazione emessa dalla competente autorità fiscale del paese di residenza del soggetto non residente.

### **9.3 Imposta sulle donazioni e successioni**

L'imposta sulle donazioni e successioni, abrogata una prima volta dalla Legge n. 383 del 18 ottobre 2001 in relazione alle donazioni fatte o alle successioni aperte a partire dal 25 ottobre 2001, è stata successivamente reintrodotta dal Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito in Legge con modifiche dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006, entrava in vigore il 29 novembre 2006 e veniva successivamente modificata dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, con effetto a partire dal 1 gennaio 2007.

Per effetto delle predette modifiche, il trasferimento a causa di morte delle Obbligazioni è attualmente soggetto ad una imposta sulle successioni del seguente tenore:

- (i) se il trasferimento avviene a favore del coniuge, di un discendente o ascendente diretto è dovuta una imposta del 4% sul valore dei titoli trasferiti, con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario;
- (ii) se il trasferimento avviene a favore di un fratello o di una sorella è dovuta una imposta del 6% sul valore dei titoli trasferiti con una franchigia di Euro 100.000,00 per ciascun beneficiario;
- (iii) se il trasferimento avviene a favore di parenti sino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale sino al terzo grado è dovuta un'imposta del 6% sull'intero valore dei titoli trasferiti a ciascun beneficiario;
- (iv) in ogni altro caso è dovuta un'imposta dell'8% sull'intero valore dei titoli trasferiti a ciascun beneficiario.

Il trasferimento delle Obbligazioni per effetto di donazione è soggetto ad un'imposta sulle donazioni con le stesse aliquote e le stesse franchigie previste in materia di imposta sulle successioni.

### **9.4 Direttiva UE in materia di tassazione dei redditi da risparmio**

Il 3 giugno 2003 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio, in base alla quale ciascun Stato Membro è tenuto, a partire dal 1° luglio 2005, a fornire alle autorità fiscali degli altri Stati Membri i dettagli dei pagamenti di interessi (o di redditi ad essi assimilabili) effettuati da soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio e qualificabili come agenti di pagamento ai sensi della suddetta Direttiva, nei confronti di persone fisiche residenti in un altro Stato Membro, ad eccezione, per un periodo transitorio, del Lussemburgo e dell'Austria che sono invece tenuti (a meno che durante detto periodo non decidano diversamente) ad assoggettare a ritenuta i detti pagamenti di interessi (la fine del periodo transitorio dipenderà dalla eventuale conclusione di accordi in materia di scambio di informazioni a fini fiscali con Paesi Terzi). Un certo numero di paesi e territori non appartenenti all'Unione Europea, tra cui la Svizzera, hanno adottato misure analoghe. Lussemburgo e Austria possono decidere di introdurre lo

scambio automatico di informazioni durante il periodo transitorio e, in tal caso, non saranno più tenuti ad assoggettare a ritenuta i pagamenti di interessi. Sulla base delle informazioni disponibili, il Lussemburgo ha annunciato l'intenzione di abolire la predetta ritenuta decidendo di attuare lo scambio automatico di informazioni a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il 24 marzo 2014, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2014/48/UE che modifica la Direttiva 2003/48/CE. Gli Stati Membri sono tenuti ad adottare e pubblicare, entro il 1 gennaio 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alle modifiche della Direttiva.

La Direttiva del Consiglio è stata recepita in Italia dal Decreto Legislativo n. 84 del 18 aprile 2005. Ai sensi di tale decreto legislativo, gli agenti di pagamento italiani (banche, SIM, SGR, società finanziarie e società fiduciarie residenti in Italia ai fini fiscali, stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, nonché qualsiasi altro soggetto residente in Italia ai fini fiscali che paga interessi per ragioni professionali o commerciali) devono comunicare alle autorità fiscali italiane i dettagli dei pagamenti di interessi effettuati a partire dal 1° luglio 2005 in favore di persone fisiche che siano beneficiari effettivi di detti interessi e siano residenti, ai fini fiscali, in un altro Stato Membro dell'Unione Europea. Tali informazioni sono trasmesse dalle autorità fiscali italiane alle competenti autorità fiscali dello Stato di residenza del beneficiario effettivo entro la data del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel corso del quale è avvenuto il pagamento.

I potenziali investitori residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea dovrebbero consultare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali derivanti dalla applicazione della menzionata Direttiva.

## 9.5 Imposta di bollo

L'art. 13 comma 2-ter, della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 (*"Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela"*), come modificato dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha introdotto un'imposta di bollo sul valore dei prodotti e strumenti finanziari oggetto di comunicazioni alla clientela a partire dal 1 gennaio 2012. La comunicazione relativa ai prodotti e strumenti finanziari si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta è attualmente dovuta nella misura dello 0,2% annuo (in ogni caso solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche la misura massima annuale è di 14.000 euro). Secondo un'interpretazione letterale dell'art. 13, l'imposta di bollo in questione sembra essere applicabile al valore delle Obbligazioni inclusi in ciascuna comunicazione alla clientela, essendo le Obbligazioni qualificabili ai fini fiscali come strumenti finanziari.

Tale imposta trova applicazione sugli strumenti finanziari – quali le Obbligazioni – detenuti per il tramite di un intermediario finanziario che esercita l'attività sul territorio italiano.

La base imponibile rilevante è determinata al termine del periodo rendicontato, come risultante dalle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto.

Il Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 ha dettato le disposizioni di attuazione della relativa disciplina sulla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012, ha precisato che non sono soggetti alla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela i rendiconti e le comunicazioni che gli enti gestori inviano a soggetti diversi dai propri clienti. Per la nozione di cliente, come precisato dal DM 24 maggio 2012, occorre fare riferimento al Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 20 giugno 2012. In applicazione di tale Provvedimento, l'Agenzia delle Entrate ha concluso che non rientrano nella definizione di cliente i seguenti soggetti *"banche, società finanziarie; istituti di moneta elettronica (IMEL); imprese di assicurazione; imprese di investimento; organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV); società di gestione del risparmio (SGR); società di*

*gestione accentrata di strumenti finanziari; fondi pensione; Poste Italiane s.p.a.; Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria, società appartenenti al medesimo gruppo bancario dell'intermediario; società che controllano l'intermediario, che sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte a comune controllo”.*

\*\*\*

## 10. RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Ai sensi del Contratto di Sottoscrizione, l'Emittente ed il Sottoscrittore hanno dichiarato che:

- (a) nessuna azione è stata né sarà presa in relazione alle Obbligazioni da essi, dai loro affiliati o da qualsiasi altra persona che agisca per loro conto, che permetta un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia o all'estero, se non in conformità con la relativa normativa sugli strumenti finanziari, fiscale e le altre leggi e regolamenti applicabili. Offerte individuali delle Obbligazioni in Italia o all'estero possono essere effettuate solo in conformità con la relativa normativa sugli strumenti finanziari, fiscale e le altre leggi e regolamenti applicabili;
- (b) di non aver promosso alcuna offerta pubblica presso la CONSOB per ottenere dalla stessa l'approvazione del documento di offerta in Italia;
- (c) di non aver promosso alcuna offerta delle Obbligazioni negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Australia, in Giappone, né in alcun altro Paese in cui il Collocamento non sia consentito dalle competenti autorità (i "**Paesi Esclusi**"); le Obbligazioni non saranno pertanto registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 (come successivamente modificato), né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualunque altro dei Paesi Esclusi;
- (d) di non aver offerto, venduto o collocato, e hanno concordato che non offriranno, venderanno o collocheranno, e non hanno circolato e non faranno circolare e non hanno reso e non renderanno disponibile in Italia o all'estero le Obbligazioni né qualsiasi altro materiale di offerta relativo alle Obbligazioni se non a Investitori Professionali e in conformità con le leggi ed i regolamenti vigenti in Italia o nel relativo paese in cui è svolta l'offerta;
- (e) qualunque offerta, vendita o collocamento delle Obbligazioni in Italia o all'estero è stata e sarà effettuata solo da banche, imprese di investimento o società finanziarie autorizzate a svolgere tali attività in Italia ai sensi del Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e successive modifiche, del TUF, del regolamento CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007, ed ai sensi di ogni altra legge o regolamento applicabili, ovvero da soggetti autorizzati a tal fine dalla relativa normativa applicabile all'estero, e nel rispetto di ogni altro requisito di comunicazione o limitazione che possa essere imposto dalla CONSOB, dalla Banca d'Italia o da altra Autorità competente in Italia e all'estero;
- (f) la successiva circolazione delle Obbligazioni in Italia e all'estero sarà riservata ai soli Investitori Professionali, e, pertanto, le Obbligazioni non potranno essere oggetto di offerta al pubblico così come definita dal TUF e dai relativi regolamenti attuativi CONSOB tempo per tempo vigenti

In relazione alla successiva circolazione delle Obbligazioni in Italia, l'articolo 100-*bis* del TUF richiede anche il rispetto sul mercato secondario delle regole dell'offerta al pubblico e degli obblighi informativi stabiliti nel TUF e dei relativi regolamenti CONSOB di attuazione, a meno che la circolazione successiva di cui sopra sia esente da tali norme e requisiti ai sensi del TUF e dei relativi regolamenti CONSOB di attuazione.

\*\*\*

## **ALLEGATO I**

**Bilancio dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 e relativa certificazione**

## **ALLEGATO II**

**Bilancio consolidato del gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 e relativa  
certificazione**